

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “.....” di

FATTO

Il signor, in data 4 aprile 2019, ha presentato una richiesta di accesso civico generalizzato rivolta alla Dirigente dell’ Istituto Comprensivo “.....” di, chiedendo “copia integrale del verbale n. del Consiglio di Istituto del 30 gennaio 2019”. La Dirigente, con missiva del 29 aprile 2019, richiedeva all’istante una specificazione dell’interesse sotteso alla richiesta di accesso presentata. In pari data il sig. replicava a tale richiesta senza tuttavia precisare l’interesse all’accesso *de quo*, richiamando a tal riguardo la norma dell’art. 5 comma 3 del Dlgs 33/2013).

Il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente il sig. con ulteriore e successiva istanza chiedeva alla Commissione di “ritenere nulla la richiesta di esame già presentata”, volendo procedere ad una riformulazione dell’istanza di accesso civico avente ad oggetto il predetto verbale.

DIRITTO

La Commissione preso atto della rinuncia al ricorso da parte del sig. pronuncia il non luogo a provvedere sullo stesso.

Tuttavia, in ossequio al principio di economicità, ritiene opportuno precisare che la Commissione non è competente ad esaminare i ricorsi relativi alle “richieste di accesso civico generalizzato”. Nelle ipotesi di silenzio o di rigetto opposto dalle amministrazioni alle istanze di accesso civico generalizzato, l’art. 5 comma 7 del Dlgs 33/2013 radica, infatti, tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della relativa amministrazione, al quale l’istante può presentare richiesta di riesame.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il non luogo a provvedere per rinuncia al ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS

FATTO

Il signor ha presentato, in data 19 aprile 2019, una richiesta di accesso rivolta all'INPS avente ad oggetto copia del “verbale dell'incaricato di visita fiscale redatto in data” e copia del “verbale/provvedimento di erogazione della sanzione Inps del”.

Motivava l'istanza con la finalità di presentazione di ricorso avverso la predetta sanzione.

Il signor ha dedotto di aver ricevuto un provvedimento di diniego datato 15 maggio 2019 - che non risulta tuttavia allegato – avverso il quale ha presentato ricorso alla Commissione, in data 22 maggio 2019, affinché riesaminasse il caso.

E' successivamente pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale dichiara di non aver espresso alcun diniego all'accesso, essendo il procedimento ancora in corso alla data del 14 maggio 2019.

Dichiara altresì di aver, *medio tempore*, consentito accesso alla documentazione richiesta tramite invio della stessa al sig., a mezzo raccomandata.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver consentito accesso alla documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e delle Risorse

FATTO

Il signor, in data 4 agosto 2018, ha presentato un'istanza al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e delle Risorse, chiedendo di avere accesso a documentazione relativa alla propria esclusione dal concorso straordinario per titoli per la nomina alla qualifica iniziale di vice sovrintendente del corpo di Polizia Penitenziaria.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig., in data 6 maggio 2019, ha presentato ricorso alla Commissione depositandolo presso la amministrazione stessa, che lo trasmetteva, poi, alla Commissione per il relativo esame ex art. 25 legge 241/'90.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi tardivo essendo stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza d'accesso, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare/
Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito

FATTO

Il Sig., colonnello dell'Esercito Italiano, ha presentato in data 30 marzo un'istanza d'accesso rivolta alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- 1) Verbale integrale n. in data 29 gennaio 2018 relativo al giudizio della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito al grado di Generale di Brigata per l'anno, così come riportato da lettera n. / notificatagli dall'Ufficio del in data
- 2) Schede di valutazione redatte a supporto del giudizio dello scrivente da ciascun membro della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito, così come allegate al verbale n. del

Motivava l'istanza con riferimento alla necessità di verificare la propria valutazione ai fini della eventuale proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali nei confronti delle determinazioni assunte dal Ministero della Difesa.

L'amministrazione adita autorizzava l'accesso al verbale n. del della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito, afferente la procedura di avanzamento in oggetto, limitatamente alle parti riguardanti l'istante e gli Ufficiali risultati iscritti nel quadro di avanzamento per detto anno nonché alle schede motivazionali redatte a supporto del predetto giudizio di avanzamento limitatamente all'istante.

L'amministrazione precisava che "in merito all'accesso agli atti relativi ai richiamati Ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento al grado di Generale di Brigata per il questa Divisione ha provveduto ad informare dell'istanza in argomento gli Ufficiali Generali" quali controinteressati "ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 ai fini della presentazione di una eventuale motivata opposizione alla richiesta di accesso e, pertanto, solo una volta decorso il termine di legge per esercitare tale facoltà, questa Amministrazione provvederà sulla stessa fornendo adeguata comunicazione" all'istante. L'amministrazione precisava, altresì, di aver provveduto ad interessare la competente Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito, quale detentrica degli atti di che trattasi.

Differiva pertanto l'accesso alla conclusione della procedura di notifica ai terzi nonché alla trasmissione dei suddetti atti da parte della predetta Commissione Superiore di Avanzamento.

Avverso tale provvedimento di accesso parziale e di differimento *sine die* il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione nella seduta dell'8 maggio 2019 sospendeva la decisione ritenendo necessario, ai fini del decidere, conoscere dal ricorrente quale della documentazione, tra quella richiesta, non fosse stata ancora resa accessibile dalle amministrazioni adite ed invitava pertanto il ricorrente a fornire i chiarimenti richiesti. I termini di legge rimanevano *medio tempore* interrotti.

Perveniva nota del sig. il quale indicava, nuovamente, la documentazione già ricevuta e non già – come richiesto dalla Commissione – la documentazione non ancora ostesa dalle amministrazioni, circostanza questa non comprensibile dalla narrazione dei fatti.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che, da quanto dedotto in sede di originario ricorso sembrerebbe che il ricorrente abbia ottenuto quanto richiesto nell'istanza e cioè tutta la documentazione relativa alla propria posizione personale nell'ambito della procedura di avanzamento *de qua*. La mancata (o differita) ostensione sembrerebbe riguardare solo la documentazione relativa ai soggetti terzi alla quale però – si osserva – il ricorrente non aveva chiesto di accedere. A fronte di tale incertezza la Commissione aveva richiesto i chiarimenti di cui alla parte in fatto che, però, non hanno risolto la situazione di dubbio.

La Commissione ritiene pertanto di dover mantenere sospesa la decisione invitando il ricorrente a precisare a quale documentazione, di quella richiesta, “non abbia avuto ancora accesso”.

I termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi mantiene sospesa la decisione invitando il ricorrente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente: Associazione -Onlus

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale del Trasporto Aereo - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione e i Progetti Internazionali

FATTO

La Associazione - Onlus ha presentato alla Direzione Generale del Trasporto Aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un'istanza, datata 6 marzo 2019, chiedendo di accedere alla seguente documentazione: *“verbali e gli allegati collegati e relativi alla Conferenza dei Servizi che si è tenuta dopo l'approvazione del Decreto di/..... che ha confermato la susseguente conformità urbanistica”*.

La esplicitava il proprio interesse all'accesso richiesto con riferimento alla rappresentanza di numerosissimi cittadini della piana che si oppongono alla realizzazione dell'ampliamento dell'Aeroporto di anche in considerazione della pendenza, innanzi al Tar, di relativi contenziosi contro la predetta Amministrazione.

La Direzione Generale per il Trasporto Aereo, in data 8 marzo 2019, inoltrava per competenza la richiesta d'accesso ricevuta alla Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione e i Progetti Internazionali. Quest'ultima rispondeva di aver già dato corso alle diverse istanze di accesso ricevute nel corso del procedimento e, con successivo provvedimento del, dichiarava che “i documenti richiesti non sono agli atti della Conferenza di Servizi relativa al dell'aeroporto di” e che pertanto non poteva darsi corso all'istanza d'accesso ricevuta.

La in replica a tali provvedimenti e contestando il “rimpallo” di responsabilità e competenze inviava una missiva di doglianze datata 15 marzo 2019 ribadendo la richiesta ostensiva al Direttore Generale della Divisione del Trasporto Aereo all'interno del quale la predetta Conferenza di Servizi ha avuto luogo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto su tale ultima missiva, la per il tramite del legale rappresentante sig. ha presentato, in data 24 aprile 2019, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente, in data 5 maggio 2019, perveniva alla Commissione ulteriore istanza/ricorso della nei confronti della medesima amministrazione (MIT), riferito alla medesima vicenda ed avente lo stesso oggetto: tutta la documentazione relativa alla Conferenza dei Servizi successivamente convocata a seguito del Decreto di VIA/.....

Con tale ulteriore ricorso la, contro il silenzio serbato a fronte di nuova istanza d'accesso presentata in data 3 aprile 2019, chiedeva alla Commissione di pronunciarsi in merito all'omissione da parte delle strutture del MIT rilevando che "gli obblighi d'accesso fanno sì che un ufficio della P.A. ove non fosse in possesso degli stessi perché di pertinenza di altro ufficio-dipartimento, deve inviare la richiesta a chi detiene gli atti, dando comunicazione al richiedente".

Con riferimento ad entrambi i ricorsi è pervenuta memoria della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo la quale dichiara di essere stata erroneamente considerata quale amministrazione competente alle procedure collegate ai documenti di cui si chiedeva l'accesso. L'amministrazione ribadisce di aver inoltrato le istanze ricevute alla Direzione Generale per lo sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti internazionali ritenuta quale amministrazione a tal fine competente.

DIRITTO

La Commissione, preliminarmente, dispone la riunione dei gravami per connessione soggettiva ed oggettiva ed osserva quanto segue. Quanto al primo ricorso datato 24 aprile 2019 la Commissione rileva la tardività del gravame poiché l'Associazione avrebbe dovuto impugnare gli ultimi provvedimenti espressi delle amministrazioni adite (datati 8 e/o 13 marzo 2019) entro 30 gg dagli stessi. A tal riguardo si rileva che la reiterazione dell'istanza del 15 marzo 2019 - contenente doglianze ed un mero sollecito all'accesso - non rimette in termini il ricorrente, né può considerarsi nuova istanza d'accesso. Il ricorso presentato deve considerarsi irricevibile per tardività.

Sul secondo gravame datato 5 maggio 2019 la Commissione osserva quanto segue.

Nel merito il ricorso deve dirsi fondato poiché la ricorrente ha evidenziato un interesse qualificato all'accesso richiesto con riferimento alla propria qualità di ente esponenziale della popolazione che, opponendosi alla realizzazione dell'ampliamento dell'aeroporto di, monitora la regolarità amministrativa dell'iter di realizzazione della predetta infrastruttura, cui i documenti richiesti appaiono riferirsi.

Il ricorso, però, non può essere accolto nei confronti della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo la quale ha più volte dichiarato e ribadito di non essere amministrazione competente a tal fine.

Si osserva che la stessa ha individuato, più volte, nella Direzione Generale per lo sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali la amministrazione competente.

La Commissione ritiene pertanto di dover accogliere il presente ricorso nei confronti della predetta Direzione Generale per lo sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti

Internazionali nonché nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale amministrazione sovraordinata e quindi competente al di là delle articolazioni interne della stessa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunita preliminarmente ai due ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, dichiara il primo ricorso del irricevibile per tardività. Dichiara invece inammissibile il secondo ricorso del solo nei riguardi della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo, quale amministrazione non competente. Lo accoglie invece integralmente nei confronti della Direzione Generale per lo sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali nonché nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quest'ultimo quale amministrazione sovraordinata e quindi competente al di là delle articolazioni interne della stessa. Per l'effetto invita tali ultime amministrazioni a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti:,

contro

Amministrazione resistente: Provveditorato Opere Pubbliche per la Regione

FATTO

Il sig. riferisce di aver inviato, in data 27 novembre 2018, un'istanza di accesso – non allegata al ricorso *de quo* - rivolta al Provveditorato Opere Pubbliche per la Regione, presentata nell'interesse proprio nonché in nome e per conto del sig., dal quale aveva ricevuto mandato in tal senso. Tale istanza, riferisce il ricorrente, aveva ad oggetto documenti di natura urbanistica del Comune di avendo, gli istanti, un interesse convergente nel conoscere la situazione urbanistica della predetta zona territoriale ove entrambi hanno beni immobili di proprietà. In particolare riferisce che tale documentazione afferiva alla lottizzazione di via - in

L'amministrazione adita, con provvedimento del 21 febbraio 2019, deducendo la carenza di esplicitazione delle motivazioni dell'accesso richiesto nonché dell'individuazione delle posizioni giuridiche soggettive vantate, invitava l'istante a ripresentare la richiesta, precisandola. Richiedeva inoltre l'indicazione di ogni elemento utile alla individuazione della documentazione oggetto di interesse segnalando la difficoltà nel relativo reperimento trattandosi di documentazione molto risalente nel tempo, appartenente all'archivio storico. Invitava inoltre il sig. a fissare un incontro finalizzato alla evasione della pratica d'accesso *de qua*.

Il sig., in pari data, replicava alla missiva ricevuta precisando l'interesse ad accedere e riformulando parzialmente l'istanza, ma non procedeva alla fissazione di alcun incontro ai fini dell'accesso.

Successivamente, deducendo la formazione del silenzio rigetto su tale istanza di precisazione ed integrazione, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha ribadito che, nella piena intenzione di soddisfare la richiesta d'accesso ricevuta, ha proseguito ulteriori ed approfondite ricerche che sono però risultate vane, ritenendo che la documentazione richiesta sia andata perduta nella alluvione di del, che ha danneggiato – tra l'altro - l'archivio dell'Istituto. Ha comunque dichiarato ancora la piena volontà collaborativa nei confronti degli istanti.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. nell'interesse proprio nonché in nome e per conto del sig., la Commissione preso atto della dichiarazione della amministrazione di non detenere la documentazione richiesta per non averla rinvenuta, non può accogliere il ricorso presentato nei confronti della medesima amministrazione, per inesistenza dei documenti oggetto di istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il signor, in data 7 marzo 2019, ha presentato un'istanza al Segretariato Generale del Comune di chiedendo di avere accesso alla seguente documentazione: *“copia semplice di ogni ulteriore atto amministrativo ed eventuali allegati, presupposti, connessi e consequenziali al foglio prot. del 21 febbraio 2019 di codesto Comune, avente come oggetto “Personale militare in ausiliaria – convocazione”*. Indicava genericamente la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Il ricorrente allega al ricorso il citato documento “foglio prot. del 21 febbraio 2019” dal quale si evince che lo stesso ha ad oggetto la convocazione di personale militare per l'utilizzo in ausiliaria ed è direttamente indirizzato, tra gli altri, al medesimo sig. inserito negli elenchi dei sottoufficiali in ausiliaria del Ministero della Difesa.

DIRITTO

La Commissione, in via preliminare, riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso per scongiurare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza, nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico, ed osserva quanto segue. Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto poiché il ricorrente è portatore di un interesse differenziato all'accesso richiesto, essendo diretto destinatario del citato provvedimento del quale chiede gli atti allegati, consequenziali e comunque connessi e quindi destinati ad avere una incidenza sulla sfera giuridica dell'istante. Con riferimento alla selezione del personale militare in ausiliaria, poi, il ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90.

L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti: e Associazione degli

contro

Amministrazione resistente: Tribunale di Cancelleria Centrale Sezione Lavoro

FATTO

Il, unitamente alla Associazione degli, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., aveva presentato un'istanza d'accesso rivolta alla Cancelleria Centrale Sezione Lavoro del Tribunale di chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- 1) la statistica - che deve essere contenuta in documenti sintetici redatti ogni anno per motivi statistici-sulle condanne alle spese degli ultimi due anni dei giudici della sezione lavoro del Tribunale di
- 2) condanne alle spese irrogate dai Giudici della Sezione Lavoro negli ultimi due anni nei confronti di lavoratori soccombenti per procedimenti comportanti tre udienze o più, al fine di verificare il rispetto della legge e dei principi di recente affermati da Corte Costituzionale con sent. n. 77/2018.

Motivava l'istanza con riferimento alla vicenda processuale di una condanna alle spese, abnorme e quindi iniqua inflitta da un giudice della Sezione Lavoro ad una lavoratrice disoccupata e nullatenente, che aveva agito in giudizio per il riconoscimento delle proprie pretese connesse al rapporto di lavoro. Precisava, pertanto, che l'interesse all'accesso si collegava alle finalità statutarie di entrambe le associazioni istanti nonché alla qualità di autrici di un esposto avente ad oggetto la menzionata vicenda.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza le istanti adivano la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 legge 241/'90. Adivano anche il Responsabile della prevenzione, della corruzione e della Trasparenza del Ministero della Giustizia, per la propria parte di competenza, avendo le associazioni presentato la medesima istanza anche ai sensi del Dlgs 33/2013.

La Commissione, nella seduta del 15 aprile 2019, sospendeva la decisione ritenendo necessario, ai fini del decidere, sapere dall' amministrazione resistente se la documentazione, così come richiesta, possa ritenersi esistente perchè materialmente formata oppure se si richieda una attività di elaborazione da parte della amministrazione medesima al fine di soddisfare la richiesta di accesso *de qua*. Si invitava pertanto la amministrazione a fornire alla Commissione i chiarimenti richiesti, rimanendo *medio tempore* interrotti i termini di legge.

In ottemperanza all'incombente istruttorio disposto sono pervenute alla Commissione note del Gabinetto del Ministro della Giustizia, della Dirigenza delle Cancellerie del Tribunale Ordinario di,

del Responsabile della Cancelleria Sezione Lavoro del medesimo Tribunale, della Direzione Generale di Statistica e Analisi organizzativa del Tribunale nonché ulteriore documentazione inviata, in ossequio al principio di collaborazione tra amministrazioni, dal Responsabile della Trasparenza del Ministero della Giustizia.

Da tutta la documentazione pervenuta si è evinto quanto segue.

Il sistema informatico giudiziario non prevede una funzionalità che racchiuda in maniera anonima e sintetica la sola parte delle spese di una sentenza o di un provvedimento giudiziario e, di conseguenza, i dati richiesti potrebbero essere tratti solo dalla analisi individuale delle singole sentenze, pari ad un numero di circa 10.000 per due anni. Inoltre si apprende che la rilevazione statistica delle condanne alle spese non si annovera tra le rilevazioni di competenza della Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Tribunale e che non esiste una statistica ufficiale sull'argomento; le rilevazioni ai fini statistici sono tratte dal *data warehouse* della Giustizia Civile che non acquisisce le informazioni oggetto delle richieste d'accesso de qua.

Le informazioni e i dati richiesti non possono pertanto essere ricavati dai sistemi informativi in uso presso gli Uffici Giudiziari perché contenute solo nelle singole sentenze – redatte e depositate dai Giudici - e non inserite nel database.

Sono pervenute, altresì, le controdeduzioni del

DIRITTO

Dall'esame dell'esautivo carteggio pervenuto alla Commissione si evince che la documentazione, così come richiesta nell'istanza di accesso presentata, non può dirsi materialmente formata ed esistente ma che i dati e le informazioni oggetto di interesse sono contenute esclusivamente nelle sentenze, dalle quali tramite lavoro di rielaborazione della amministrazione adita dovrebbero essere espunti. Come è noto ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DPR 184/2006 l'amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste d'accesso.

Il ricorso presentato, pertanto, non può essere accolto per inesistenza della documentazione richiesta con la ulteriore precisazione che le sentenze non possono essere ricomprese nella definizione di "documenti amministrativi" ex art. 22 comma 1 lett. d) legge 241/'90 e sono sottratte alla relativa disciplina.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Munizionamento della Marina Militare

FATTO

Il signor, in data 12 aprile 2019, ha presentato una richiesta di accesso alla Direzione Munizionamento della Marina Militare chiedendo “di venire alla luce delle motivazioni” del diniego alla sua richiesta di riconoscimento dei benefici previdenziali ai sensi dell’art. 25 dpr 1092/73. Motivava l’istanza con riferimento alle proprie dimissioni dal servizio per pensione anticipata.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull’istanza presentata il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si eccepisce che la richiesta del sig. non ha ad oggetto un documento amministrativo in possesso della stessa, ma attiene alla esplicitazione di motivazioni e chiarimenti che presupporrebbero una attività di elaborazione. Al di là di tale eccezione l’amministrazione dà comunque atto di aver consentito progressivamente l’accesso ai documenti del procedimento *de quo*, e di avere - da ultimo - in data 21 maggio 2019, convocato il sig. per la notifica dell’ulteriore provvedimento della Direzione Generale per il Personale Civile relativo al diniego dei benefici richiesti. Avendo rifiutato tale convocazione il documento è stato spedito a mezzo raccomandata.

DIRITTO

La Commissione osserva che l’istanza ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni, inammissibile ex art. 22, comma 4 della legge 241/90. Si condividono pertanto le eccezioni della amministrazione resistente aventi ad oggetto anche la non sussistenza, ex art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, di alcun obbligo per l’amministrazione di procedere ad una elaborazione per soddisfare le richieste di accesso ricevute.

La Commissione osserva, inoltre, che diligentemente la amministrazione ha proceduto all’invio al sig. di quei documenti materialmente formati ed esistenti, relativi al procedimento di richiesta dei benefici previdenziali *de quo*, con riferimento al quale il ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all’accesso.

Con riguardo a tali documenti la Commissione ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso, ritenendo il ricorso inammissibile per il resto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e parzialmente inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR - Istituto di Istruzione Superiore Professionale “.....” di

FATTO

La signora, docente, ha presentato un’istanza datata 9 aprile 2019, rivolta alla “Dirigenza Scolastica” chiedendo di accedere al Verbale del Consiglio di Classe del 3[^] periodo (istruzione degli adulti) dell’8 marzo 2019. Motivava diffusamente l’istanza indicando, tra l’altro, la necessità di avere certezza delle deliberazioni effettivamente assunte e conoscere quanto verbalizzato anche al fine di un eventuale disconoscimento.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ha adito la Commissione, con ricorso del 20 maggio 2019, affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/’90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria dell’Istituto di Istruzione Superiore Professionale “.....” di che ha, in primo luogo, consentito di individuare con esattezza l’amministrazione adita mai menzionata dalla ricorrente, la quale riportava sempre solo il relativo codice identificativo.

Nella predetta memoria la Dirigente ha dichiarato che, *medio tempore*, vi è stata convocazione in data 6 maggio 2019 di un nuovo Consiglio di Classe del 3[^] periodo, al quale ha partecipato la ricorrente la quale, nella medesima occasione, ha avuto lettura integrale del precedente verbale di cui al ricorso. Tale lettura è avvenuta proprio ai fini della approvazione del verbale da parte dei docenti consentendo agli stessi di apportare integrazioni e modifiche. La docente dichiarava di voler apportare modifiche al precedente verbale, tramite invio di integrazioni alla Segreteria.

La Dirigente dichiara di ritenere di aver così soddisfatto l’interesse della accedente dichiarando, comunque, la propria disponibilità a fornire copia del predetto verbale.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione prende atto della dichiarazione della Dirigente dell’Istituto adito di aver consentito lettura del documento richiesto ed osserva, preliminarmente, che il diritto di accesso si sostanzia nella duplice modalità di visione ed estrazione copia della documentazione richiesta e, pertanto, deve essere consentito nella sua interezza.

Si rileva inoltre che il ricorso è stato presentato in data successiva alla convocazione del nuovo Consiglio di Classe – durante il quale la docente ha avuto lettura del verbale *de quo* - e ciò lascia

presumere il mancato soddisfacimento ovvero la attuale sussistenza dell'interesse della ricorrente ad accedere al documento richiesto.

La Commissione ritiene pertanto di accogliere il ricorso presentato perché fondato nel merito: il docente può sempre accedere al verbale del Consiglio di Classe del quale il medesimo fa parte, essendo titolare di una posizione differenziata all'accesso richiesto che dovrà, pertanto, essere consentito dalla amministrazione nelle forme previste dalla legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale Carabinieri di – Reparto Operativo Nucleo Investigativo

FATTO

Il signor, Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, in data 26 marzo 2019, ha presentato una istanza di accesso al Comando Provinciale Carabinieri di – Reparto Operativo Nucleo Investigativo chiedendo copia della documentazione inerente il “Memoriale del servizio integrale del (privo di omissis) del Reparto Operativo Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di”.

Motivava l'istanza con la necessità di “tutela dei propri interessi giuridici innanzi al Tribunale di nell'ambito del procedimento penale n. (...) nonché per impugnazione della sentenza n. / del Tribunale Militare di dinnanzi alla Corte d'Appello Militare di”.

L'amministrazione adita, con provvedimento notificato il, rigettava l'istanza sulla base delle seguenti argomentazioni:

- *“non si evincono chiaramente le motivazioni per le quali si chiede l'accesso, così come previsto dall'art. 25 cc. 2 e 24 co. 3 della L. 241/1990. Il diritto di accesso, infatti, non è genericamente riconosciuto a tutti ma limitato ai soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si vuole accedere (art. 22 co. 1 L. 241/1990) nel caso di specie, non si capisce ancora il collegamento. Inoltre, così come chiarito con sentenza del Cons. di Stato — V sez. n.4049 del 8 luglio 2003, è necessario che dalla motivazione emerga il rapporto di coerenza tra documento richiesto e finalità dichiarata. In assenza dei citati requisiti, verrebbe a configurarsi un controllo generalizzato sull'operato della Pubblica Amministrazione e quindi l'istanza diverrebbe inammissibile (Cons. di Stato sez. IV n.1359 del 9 dicembre 1997);*
- *Il memoriale del servizio integrale, così come previsto dall'art. 1049 del D.P.R. n.90 del 15.03.2010, rientra tra i documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24 co. 4 della L. 241/1990 e dell'art.9 del D.P.R. n.184 del 12.04.2006.*

La invito, pertanto, a regolarizzare l'istanza nel senso specificando altresì che cosa si vuole visionare e/o ottenere in copia (ordine di servizio o memoriale del servizio). Le preciso, inoltre, che il procedimento ricomincerà a decorrere dalla presentazione dell'istanza perfezionata”

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Il ricorrente precisa che è pendente a suo carico un procedimento disciplinare per abuso dell'esercizio di una professione nonché il menzionato procedimento avverso la sentenza del Tribunale Militare di che ha dichiarato, a suo carico, la “violata consegna aggravata”.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, ribadendo le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto, precisa che l'esclusione del Memoriale di Servizio dall'accesso è prevista dall'art. 1049 comma 1 lett. f) del D.P.R. n. 90 del 15.03.2010.

DIRITTO

La Commissione osserva che il provvedimento di rigetto si fonda, oltre che sulla deduzione della carenza di legittimazione dell'interesse all'accesso, sulla non accessibilità *ex lege* del documento richiesto che rientrerebbe tra quelli esclusi ex art. 1049 comma 1 lett. f) del D.P.R. n.90 del 15.03.2010. Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

Si osserva però, a vantaggio del ricorrente, che qualora il documento denominato “ordine di servizio”, menzionato dalla amministrazione nel provvedimento di rigetto, sia accessibile e di interesse per il sig., l'amministrazione, in un'ottica di trasparenza, potrà ostenderlo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

FATTO

Il sig., con istanza datata 17 maggio 2019, si rivolge nuovamente alla Commissione con riferimento ad una questione già oggetto di esame da parte della stessa, di molteplici istanze e doglianze nonché di Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

Il sig. indica quale oggetto della nuova istanza presentata “esposto, rimostranze, contestazioni del 10/4/2018. Ricorso ex art. 25 legge 241/’90 (...) contro Sindaco di e Prefetto di del 4/10 /2016”. In particolare il ricorrente, deducendo questa volta di non aver a tutt’oggi ricevuto riscontro alla nota del 10/4/2018, nuovamente allegata e richiamata integralmente, si appella al dettato della legge 241/’90.

La nota del 10 aprile 2018, si precisa, conteneva delle doglianze rivolte al Capo Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo relative all’operato della scrivente Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi con particolare riferimento ad una nota del DICA del marzo 2018, e quindi assolutamente estranee al tema dell’accesso ai documenti amministrativi.

DIRITTO

Con riferimento all’istanza presentata la Commissione osserva che la stessa non si configura come un ricorso avverso il silenzio serbato a fronte di una “richiesta di accesso a documenti amministrativi”: l’odierno ricorrente lamenta, infatti, il silenzio opposto ad una sua doglianza, di oltre un anno fa, rivolta all’allora Capo del DICA – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo.

Il ricorso presentato deve pertanto dichiararsi inammissibile ex art. 22 comma 1 lett. d) e 25 comma 4 della legge 241/’90.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Esercito Italiano Reparto

FATTO

Il sig. ha presentato, in data 19 febbraio 2019, un'istanza di accesso rivolta all'..... Reparto dell'Esercito Italiano chiedendo copia del "computo metrico estimativo relativo ai lavori di rimozione dell'amianto avvenuti presso l'.....^ Reggimento negli anni 2010-11". Motivava l'istanza *de qua* con riferimento alla presentata domanda di riconoscimento per causa di servizio per patologia tumorale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito la Commissione, nei termini, affinché la stessa riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, tra l'altro, dichiara di aver fornito, in data 20 febbraio 2019, risposta all'odierno ricorrente in riscontro all'istanza presentata.

Nella seduta del 15 aprile 2019 la Commissione osservava che il ricorrente aveva dedotto la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata mentre l'amministrazione aveva dichiarato di aver emesso provvedimento in riscontro alla medesima. La Commissione, pertanto, sospendeva la decisione ritenendo necessario acquisire dalla amministrazione prova dell'avvenuta ricezione del menzionato provvedimento da parte del sig. e la invitava, pertanto, ad inviare copia. I termini di legge rimanevano *medio tempore* interrotti.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale allega copia della mail inviata in riscontro alla istanza di accesso ma senza allegare la ricevuta che comprovi la effettiva ricezione della stessa da parte del sig. L'amministrazione però, manifestando un chiaro intento collaborativo, anche in ragione della serietà della vicenda sottesa alla istanza presentata, dichiara che procederà all'invio a mezzo pec della documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione adita di voler consentire accesso alla documentazione richiesta e, pertanto, mantiene sospesa la decisione invitando la

amministrazione stessa a comunicare alla Commissione l'avvenuta trasmissione al sig. del documento oggetto di interesse, allegando altresì prova del predetto invio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi mantiene sospesa la decisione invitando l'amministrazione resistente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Comune di/Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di/Direzione Regionale del MBAC

FATTO

La signora, in qualità di Presidente della Sezione di della Associazione, si rivolge alla Commissione per il tramite dell'avv., la quale riferisce quanto segue.

L'Associazione ha presentato un'istanza al Comune di, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di, e e alla Direzione Regionale del MBAC per l'«*accesso immediato a tutti gli atti approvati con la delibera della Giunta Comunale di n. / avente a oggetto "Realizzazione di alloggi da destinare alle Forze dell'Ordine ed alle Forze Armate nella sede dell'ex Scuola elementare" e a questa presupposti e/o connessi e conseguenti e, in particolare, alla proposta del Dirigente della Gestione del Territorio, al progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dallo stesso Dirigente ing., agli elaborati tecnici che lo compongono e che sono indicati nella Relazione illustrativa e tecnica, nella Planimetria generale e schemi grafici e nelle Indagini e prove; a tutti i sensi gli atti in essi indicati e a essa presupposti, ivi compresa la nota del Prefetto di prot. n. degli del 13/04/2016 e l'autorizzazione corredata delle relative vincolanti indicazioni, rilasciata, ai artt. 21 e 25 del d.lgs. n.42/2004, dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio*».

Evidenziava, quanto all' interesse dell'Associazione all'accesso richiesto, i compiti istituzionali della richiedente stessa per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale e dei beni culturali deducendo pertanto la legittimazione ad acquisire gli atti richiesta in quanto pertinenti con la materia e i valori collegati alla sua attività

L'avv. riferisce che:

- in data 08.04.2019, il Comune di comunicava l'assenso all'accesso richiesto, ma, inopinatamente, al momento del suo esercizio non metteva a disposizione dei rappresentanti dell'Associazione tutta la documentazione in suo possesso;
- veniva effettuata in data 28.04.2019 un'ulteriore richiesta di accesso integrativa della prima, evidenziandosi, con particolare riferimento al parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio e alla nota prefettizia, che, contrariamente a quanto ritenuto dal responsabile del procedimento ing., doveva essere consentito l'accesso a tutti gli atti del fascicolo, anche se formati da altra Amministrazione;

- con nota del 28.04.2010, il Comune di comunicava consenso all'accesso, che tuttavia è stato consentito solo in relazione agli elaborati tecnici relativi alla demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico.

Nessuna risposta è stata data dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Alla luce di quanto sopra esposto, essendo stato concesso solo un parzialissimo accesso alla documentazione relativa alla realizzazione dell'opera oggetto della delibera G.C. n. / richiesta, laddove è stato invece negato l'accesso alla documentazione connessa e presupposta o richiamata in delibera.

Tutto ciò considerato l'Associazione, come rappresentata, si rivolgeva nei termini alla Commissione, affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione riconosce la propria competenza a decidere del presente ricorso nei confronti del Comune di per scongiurare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza, nell'ambito territoriale di riferimento (Regione), del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poiché l'Associazione vanta un interesse qualificato all'accesso richiesto, in considerazione dei propri fini statutari nonché alla inerenza "ambientale" della documentazione oggetto di istanza. L'accesso dovrà essere garantito dalla amministrazione che detiene la documentazione richiesta ancorché formata da altra amministrazione. Qualora invece, l'amministrazione adita non detenga la documentazione richiesta, e non sia pertanto competente ai fini dell'accesso, essa è tenuta ex art. 6 comma 2 del DPR 184/2006 a trasmettere l'istanza ricevuta alla amministrazione competente, dandone contestuale comunicazione alla istante.

Per completezza di analisi si osserva inoltre che la richiesta avanzata nei confronti del Comune di rientra, altresì, nella fattispecie dell'accesso del "cittadino residente" – al quale l'Associazione avente sede nel medesimo Comune viene equiparata. Tale accesso è regolato dalla disciplina speciale di cui all'art. 10 comma 1 del Dlgs 267/2000 che sancisce espressamente il diritto dei cittadini ad accedere a tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale (ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione) senza alcuna indicazione delle motivazioni della richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti

FATTO

La signora, in data 20 marzo 2019, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla Direzione Centrale dell'INPS chiedendo:

- “Rilascio di copie di tutte le domande immesse nel sistema di selezione nonché le domande sorteggiate riferite a ciascuno dei singoli partecipanti”;
- “Rilascio di copia sia delle proprie schede di valutazione sia di quelle dei vincitori/idonei” delle seguenti procedure di interpello alle quali l'istante stessa ha partecipato:
 - 1) ESTRATTO CONTO DIPENDENTI PUBBLICI- PROGETTO - STAFF DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CENTRALE - ORGANIZZAZIONE, QUALITÀ E CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO;
 - 2) ESTRATTO CONTO DIPENDENTI PUBBLICI - PROGETTO - GESTIONE E COORDINAMENTO ATTIVITÀ RELATIVE AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - PRATICHE ANTE SUBENTRO E POSIZIONI ASSICURATIVE DIPENDENTI MIG 1 (.....)
 - 3) ESTRATTO CONTO DIPENDENTI PUBBLICI - PROGETTO -STAFF DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CENTRALE- PRATICHE ANTE SUBENTRO. E POSIZIONI ASSICURATIVE DIPENDENTI MIUR DELLA DCM DI

Motivava l'istanza con la necessità di “verificare la correttezza dello svolgimento della procedura di selezione degli interPELLI delle posizioni organizzative del progetto

L'amministrazione adita, con provvedimento del 5 aprile 2019, consentiva un accesso parziale alla documentazione negando solo con riferimento alla richiesta dei:

- *“quesiti sorteggiati dai candidati non risultati vincitori idonei”*
- *“quesiti immessi nel sistema e non sorteggiati”*

deducendo, con riferimento a tali documenti, la carenza di motivazione o di esplicitazione di un interesse sotteso alle richieste avanzate.

Avverso tale accesso parziale la signora adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha ribadito le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto, precisando in particolare la carenza dell'interesse ad accedere ai

quesiti sorteggiati dai candidati non vincitori/non idonei, i quali – per ciò stesso - non hanno pregiudicato in alcun modo la sfera giuridica della ricorrente.

A tal riguardo la amministrazione richiama anche l'orientamento del Consiglio di Stato, Sez. III che con la sentenza n. 3505/2018 ha escluso, nell'ambito di una procedura di interpello, il diritto di accesso ai documenti relativi ai partecipanti non vincitori, ribadendo invece il pieno diritto di accesso a quelli relativi ai vincitori o idonei.

Per quanto attiene invece alla richiesta di tutti i quesiti immessi nel sistema e non sorteggiati la amministrazione eccipisce la carenza di interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso nonché la mancanza di strumentalità tra i predetti documenti e la posizione giuridica della odierna ricorrente, poiché, in quanto “non estratti” sono da considerarsi privi di lesività e rilevanza.

La amministrazione deduce inoltre che i quesiti non estratti appartengono ad una banca dati dell'Inps utilizzabile per future procedure di interpello ed il diniego di accesso troverebbe fondamento nel principio di imparzialità e di buon andamento della amministrazione.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva di condividere le argomentazioni offerte dalla amministrazione resistente con riguardo alla carenza della specificazione di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta, nonché della strumentalità della medesima con la posizione giuridica della ricorrente, come richiesto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90. L'amministrazione adita, si rileva, ha già osteso tutta la documentazione relativa all'istante stessa nonché quella relativa ai candidati vincitori, compresi i quesiti estratti ed attribuiti ai medesimi, così offrendo alla ricorrente la possibilità di valutare la legittimità – o meno - della propria esclusione. Ciò, si osserva, in linea con quanto previsto dalla citata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

In assenza dei predetti elementi legittimanti l'accesso, previsti a pena di inammissibilità, l'istanza di accesso appare, altresì, volta ad effettuare controllo sull'operato della pubblica amministrazione, inammissibile ex art. 24 comma 3 della legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile ex art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/'90 ed ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: -

FATTO

La sig.ra ha presentato un'istanza, datata 21 gennaio 2019, rivolta all'..... richiedendo di accedere alla seguente documentazione concernente la procedura di passaggio di livello relativo al decreto/...../..... dell'....., alla quale la medesima ha partecipato:

- 1) Copia dei verbali della commissione;
- 2) Graduatorie dei concorsi di accesso al per ogni categoria di personale esperto ex legge 49/87 (...);
- 3) Documentazione presentata dai “prescelti” per l'inquadramento al primo livello funzionale e retributivo (...);
- 4) Verbali dell'individuazione di griglie di valutazione e griglie stesse;
- 5) Documentazione amministrativa che ha garantito i passaggi di livello da II a I livello ex legge 49/87 dalal (...);
- 6) Atti di nomina dei membri della Commissione per le rispettive amministrazioni di competenza;
- 7) Schede di valutazione dei candidati e documentazione presentata dai “prescelti” per l'inquadramento al primo livello funzionale e retributivo (...)
- 8) Documentazione relativa alle aspettative richiesta da,,, ed altri casi, comportando nella precedente selezione dei “prescelti” una sospensione della valutazione ed una esclusione dalle graduatorie.

Motivava così l'istanza presentata: *“ritenendomi penalizzata anche per comparazione con altri colleghi che in base alle graduatorie d'accesso avevano punteggi nettamente inferiori ne chiedo riscontro attraverso accesso alla documentazione ad essi afferente nonché di quella relativa ai colleghi che dovrebbero avere uno scarto di anzianità professionale maggiormente inferiore al mio non ritenendo possibile che le sole valutazioni possano coprire lo scarto di punteggio menzionato nel decreto (...)”*.

La ricorrente riferiva che l'amministrazione adita aveva opposto un differimento *sine die* non allegato, però, al ricorso presentato, avverso il quale la sig.ra ha adito la Commissione - con ricorso del - affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale dichiarava che in data aveva proceduto alla convocazione dell'istante, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ma che la medesima

aveva *medio tempore* presentato ricorso alla Commissione. In data 25 febbraio, come da verbale allegato, la signora ha esercitato parzialmente l'accesso, con successivo invio di ulteriore documentazione a mezzo pec. Allegava alla memoria elenco della documentazione inviata alla ricorrente - non integralmente soddisfacente della richiesta, si osserva - chiedendo alla Commissione il rigetto della istanza per cessazione della materia del contendere.

La Commissione, nella seduta del 19 marzo 2019, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver consentito l'accesso alla documentazione indicata, dichiarava il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere nonché, rilevando che al ricorso non appariva allegato il provvedimento impugnato, lo dichiarava parzialmente inammissibile ai sensi del successivo art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Con successiva istanza del la signora chiedeva alla Commissione la revocazione della precedente pronuncia del rilevando che non era stata presa in considerazione la documentazione inviata con successiva mail del ad integrazione del ricorso già presentato. Tale documentazione dava conto di quanto accaduto in sede di esercizio dell'accesso presso l'amministrazione, nonché della non intellegibilità di alcuna della documentazione ottenuta sia *brevi manu* che a mezzo mail insistendo, pertanto, per la richiesta d'accesso della documentazione non ostesa e di quella consegnata ma non intellegibile.

La Commissione, nella seduta del 15 aprile 2019 riconoscendo l'“errore di fatto” – consistente nella omessa valutazione della ulteriore istanza inviata dalla ricorrente per un errore di elaborazione del messaggio da parte del sistema informatico - preliminarmente ed in fase rescindente, revocava la predetta decisione.

In sede rescissoria la Commissione riteneva opportuno sospendere la decisione considerando necessario appurare quale documentazione non era stata ostesa – sia per mancata consegna, sia per non intellegibilità dei documenti stessi. Si richiedeva pertanto alla ricorrente di comunicare alla Commissione, in forma sintetica e priva di argomentazioni in diritto, di quale documentazione richiedeva ancora l'accesso.

Si chiedeva altresì di precisare se i soggetti menzionati al punto 8) della istanza siano partecipanti alla procedura di passaggio di livello relativo al decreto/...../..... dell'11 gennaio 2019 alla quale l'istante medesima ha preso parte.

Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimanevano interrotti.

In adempimento dell'incombenza istruttorio disposto la signora, non precisava quali punti della originaria istanza presentata erano rimasti inevasi, ma inviava un ulteriore elenco articolato in 14 punti contenente le informazioni, i documenti e le verifiche ritenute di interesse.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione confermata preliminarmente, in fase rescindente, la revoca per “errore di fatto” della propria decisione del, in fase rescissoria osserva quanto segue. Il partecipante ad una procedura selettiva vanta un interesse endoprocedimentale – ex artt. 7 e 10 della legge 241/’90 – ad accedere a tutti atti del relativo procedimento anche con riferimento a quelli delle commissioni e a quelli prodotti dagli altri contendenti.

Pertanto la ricorrente, quale partecipante alla procedura di passaggio di livello relativo al decreto,/...../..... dell’....., ha diritto di accedere ai documenti materialmente esistenti e stabilmente detenuti dalla amministrazione, afferenti alla procedura stessa.

Non è ammissibile invece, ex art. 22, comma 4 della legge 241/90, la mera richiesta di dati e di informazioni; né, ex art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, l’amministrazione è tenuta ad alcuna attività di elaborazione per soddisfare le richieste di accesso ricevute.

La ricorrente ha altresì diritto di accedere a quella documentazione già oggetto di invio ma dichiarata “non intellegibile”.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi revocata, in fase rescindente, la propria decisione del, in fase rescissoria accoglie parzialmente il ricorso con riferimento alla documentazione non ancora ostesa, materialmente esistente e detenuta dalla amministrazione adita, relativa alla procedura selettiva in oggetto, dichiarandolo parzialmente inammissibile con riguardo alla richiesta di dati ed informazioni ex art. 22, comma 4 della legge 241/90 ed ex art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro

FATTO

Il sig., dipendente dell'INAIL, riferiva di aver presentato in data 21 febbraio 2019 un'istanza di accesso, rivolta al medesimo Istituto, chiedendo:

- “1) visione/estrazione di copia della documentazione relativa al verbale di che è stato effettuato dall'equipe guidata dal dott. nel del presso la sede Inail di e ogni ulteriore comunicazione della Direzione Regionale Inail della e dell'Ispettorato Centrale sull'argomento;
- 2) copia degli atti e della corrispondenza, anche in formato elettronico tra la direzione Regionale e l'Assessorato alla Sanità della regione inerente il mio incarico di rappresentante INAIL in seno al comitato per la programmazione e realizzazione del Piano Regionale della Prevenzione dalla quale risultino le motivazioni che hanno impedito al sottoscritto di apportare il proprio contributo nonostante sia stato richiesto e sollecitato dall'Assessorato alla Sanità e nonostante lo scrivente avesse manifestato la più ampia volontà di apportare tale contributo.”

Motivava l'istanza deducendo una finalità di difesa in sede di contestazione disciplinare, tutela legale e tutela della propria dignità umana e professionale anche avuto riguardo alle reiterate contestazioni disciplinari.

In merito all'istanza presentata il sig. riferiva di aver ricevuto riscontro limitatamente al punto 2) della stessa e, deducendo la formazione del silenzio rigetto sul punto 1) dell'istanza, egli adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Nella seduta dell'8 maggio 2019 la Commissione sospendeva la decisione ritenendo necessario, ai fini del decidere, ottenere dal ricorrente alcuni chiarimenti relativi all'..... di cui al punto 1) dell'istanza. Si chiedeva in particolare di volerne precisare l'oggetto per poter verificare la relazione e quindi la strumentalità tra il documento richiesto e la posizione soggettiva dell'istante. Nelle more del predetto incumbente istruttorio i termini di legge rimanevano interrotti.

Successivamente è pervenuta memoria dell'INPS nella quale l'amministrazione fornisce alla Commissione chiarimenti relativi alla vicenda in esame. Precisa in particolare che il sig. aveva proceduto alla presentazione di due distinte istanze di accesso, datate 21 e 22 febbraio 2019: quella oggetto del presente ricorso sarebbe la seconda istanza datata 22 febbraio e non già quella datata 21 febbraio, avente portata più ampia.

In entrambe le istanze, infatti, il sig. aveva richiesto la documentazione relativa al verbale di (o relazione di) di cui in oggetto. L'amministrazione dichiara che, in accoglimento della prima istanza presentata, la Direzione Centrale per le Risorse Umane trasmetteva tutta la documentazione richiesta compreso la relazione conclusiva dell'....., redatta dal Servizio Ispettorato e Sicurezza nel mese di, ancorché non avesse alcuna attinenza con il procedimento disciplinare a carico del sig. Successivamente la Direzione Regionale definiva la seconda istanza di accesso presentata con invio della documentazione di cui al punto 2) – essendo già stata inviata, come precisato, la documentazione di cui al punto 1) della medesima istanza. Allega alla memoria le comunicazioni inviate al sig. in riscontro alle istanze presentate.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva quanto segue.

Il sig. ha dedotto, nel ricorso, la formazione del silenzio rigetto sul punto 1) dell'istanza presentata mentre l'amministrazione ha dato prova di aver inviato la documentazione richiesta, in risposta ad analoga istanza del giorno precedente. Il ricorso presentato dovrebbe pertanto considerarsi inammissibile per la carenza del "rigetto" – sia espresso che tacito – avendo l'amministrazione fornito riscontro all'istanza, con invio della documentazione richiesta. Qualora il ricorrente, poi, si fosse ritenuto non soddisfatto, anche a seguito del predetto invio, avrebbe dovuto impugnare il provvedimento emesso dalla amministrazione, allegandolo al ricorso presentato ex art. 12 comma 4 lett. a) del DPR 184/2006. Il ricorso dovrebbe pertanto considerarsi inammissibile anche ex art. 12 comma 7 lett. c) del predetto Decreto.

Ad ogni buon conto, in considerazione della condotta diligente tenuta dalla amministrazione adita la quale ha garantito l'accesso alla documentazione richiesta in entrambe le istanze la Commissione ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio II Reclutamento e Formazione del personale

FATTO

Il signor ha presentato un'istanza d'accesso datata 23 aprile 2019 e rivolta alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio II Reclutamento e Formazione del personale del Ministero dell'Istruzione, chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

1. copia dei propri elaborati scritti;
2. copia dei verbali relativi alle operazioni di correzione e di valutazione dei propri elaborati;
3. copia del verbale relativo alle operazioni d'esame del giorno e svoltesi presso "l'Ergife Hotel e Conference Center" – Via Aurelia 619 – Roma;
4. copia della griglia di valutazione predisposta dalla Commissione esaminatrice;
5. copia di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, ivi compreso quello con cui sono stati determinati i criteri di valutazione delle prove scritte e quello in cui si è proceduto alla valutazione delle prove scritte dell'istante;
6. copia dell'atto con cui la Commissione esaminatrice ha trasmesso i verbali con le valutazioni delle prove scritte al Ministero e al CINECA;
7. copia del verbale di scioglimento dell'anonimato e di individuazione degli autori degli elaborati;
8. copia degli elaborati delle prove scritte dei seguenti concorrenti (indicazione dei nominativi)

L'amministrazione adita con provvedimento del 6 maggio 2019 accoglieva parzialmente l'istanza differendo l'estrazione di copia dei compiti degli altri candidati richiesti, pur a seguito di sollecito di invio della predetta documentazione, e con successivo provvedimento del 16 maggio precisava che secondo l'art. 3 comma 2 del DM 10 gennaio 1996 n. 60 *"Nei procedimenti concorsuali e di selezione in materia di personale, l'accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. Tale ultima disposizione, tra l'altro, è contenuta anche nell'art. 16 del D.D.G. n. 283 del 19 marzo 2018, con cui è stato indetto il concorso pubblico in oggetto. Allo stesso modo, i relativi verbali non sono attualmente ostensibili, poiché in essi sono contenute esclusivamente valutazioni riguardanti le prove degli altri concorrenti?"*

Avverso tali provvedimenti il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del provvedimento opposto richiamando, tra l'altro, le esigenze di tutela poste dall'art. 3 comma 2 del DM 10 gennaio 1996 n. 60.

DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando l'istante un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto ex artt. 7 e 10 della legge 241/'90. Il partecipante ad una procedura concorsuale o selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti della stessa: a quelli formati dalle commissioni giudicatrici, a quelli a sé relativi nonché a quelli degli altri concorrenti senza peraltro che questi ultimi debbano essere considerati "controinteressati" in senso tecnico e quindi senza che sia necessaria la notifica, agli stessi, dell'istanza ricevuta, ex art. 3 del DPR 184/2006, non ponendosi esigenze "di riservatezza" nei confronti dei medesimi.

Con riguardo al differimento dell'accesso disposto relativamente ai documenti degli altri concorrenti, la Commissione richiama il proprio costante orientamento secondo il quale il differimento è legittimo solo quando limitato alla conclusione della fase concorsuale alla quale si riferiscono i documenti richiesti. Deve considerarsi, viceversa, illegittimo il differimento protratto fino al termine della intera procedura concorsuale in quanto, in tale ipotesi, si potrebbe determinare un danno irreparabile per il candidato non ammesso alle prove successive che, tramite l'accesso, ambisce proprio ad una verifica finalizzata al reinserimento nel concorso ancora pendente.

L'amministrazione dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università di

FATTO

La sig.ra si è nuovamente rivolta alla Commissione con riferimento ad una vicenda già oggetto di esame e di pronuncia e, qui di seguito, richiamata. Con istanze del 2017 l'odierna ricorrente aveva richiesto all'Università di i verbali di due sedute di laurea tenutesi in data, con la finalità di “confronto dei verbali richiesti con i verbali del concorso Bando” al quale la medesima aveva partecipato. A seguito della ulteriore precisazione dell'interesse sotteso all'istanza presentata, la sig.ra evidenziava la necessità di dimostrare la contemporaneità della presenza del prof. - Presidente della Commissione del Concorso al quale la stessa ha partecipato, alla seduta del concorso del nonché alle sedute di laurea indicate, tenutesi nel medesimo giorno, presso l'Università di Deduceva altresì una finalità difensiva della documentazione nel giudizio pendente innanzi al TAR/....., instaurato dall'istante.

La Commissione, nella seduta del 28 settembre 2017, accoglieva il ricorso ritenendo sussistente l'interesse differenziato ad accedere ai verbali di laurea richiesti nonché il nesso di strumentalità tra gli stessi e l'interesse dedotto.

La sig.ra, in data 25 marzo 2019, ha presentato all'Università di una nuova richiesta formale di accesso “a tutta la rimanente documentazione relativa alla seduta di laurea in cod. matricola classe delle lauree magistrali in-..... del 26 maggio 2016, ed in particolare l'accesso ai seguenti documenti:

1. domanda/richiesta ufficiale scritta del prof. di essere sostituito nella seduta di laurea in cod. matricola classe delle lauree magistrali in-..... del 26 maggio 2016, ed inviata agli organi preposti;
2. relazione tecnica inviata dal prof. ai suddetti organi (con oscuramenti di dati sensibili e personali dello studente) per illustrare l'attività del tesista durante il periodo di laurea;
3. risposta ufficiale da parte dei suddetti organi di risposta alla richiesta del prof. con indicazione delle determinazioni assunte.

Motivava l'istanza deducendo la necessità di verificare la contemporaneità della presenza del presidente della commissione del Concorso (prof.) alla seduta del concorso del presso la sede centrale di), alla quale la sottoscritta ha partecipato, ed alla seduta di laurea sopraindicata presso l'Università di

L'Università di rigettava l'istanza con provvedimento del 24 aprile 2019 deducendo la carenza di legittimazione all'accesso richiesto nonché ritenendo l'istanza volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione, anche sulla base delle seguenti precisazioni.

A seguito della pronuncia della Commissione *“si era consentito il rilascio in estratto dei citati verbali, da cui era possibile evincere l'assenza di qualunque sottoscrizione da parte del Prof. (di cui era inizialmente prevista la presenza alle sedute di laurea, salva successiva sostituzione). La circostanza dell'assenza del Prof. alle sedute di laurea in questione era stata, pertanto, già ampiamente comprovata alla S.V. (che risulta aver ritirato i richiamati estratti in data 07.12.17 presso la Segreteria Studenti Area Didattica come da prospetto di rilascio sottoscritto dalla S.V. medesima) ed è apparsa incontestata per l'ampio lasso temporale trascorso tra il riscontro fornito alle plurime istanze del e l'istanza attuale. Giova evidenziare, al riguardo, che questo Ateneo aveva comunque già precedentemente rappresentato alla S.V., con nota prot. del che "...A seguito di attività istruttoria espletata da questo ufficio, si rileva che il Prof. non era presente alle predette sedute di laurea tenutesi il presso l'Università degli studi di", fornendo già al'informazione richiesta. Pertanto, la documentazione ulteriormente richiesta in questa sede non appare significativa ai fini del contenzioso richiamato (...)*”. L'amministrazione ha dato, altresì, conto della avvenuta presentazione, da parte del prof., di opposizione all'accesso richiesto.

Avverso tale provvedimento di diniego la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le con seguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che non può dirsi sussistente un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti rispetto ai quali la posizione dell'istante appare di assoluta estraneità. Né, quindi, può ritenersi esistente il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la posizione soggettiva fatta valere, come prescritto dall'art. 22 comma 1) lett. b della Legge 241/'90, così condividendo le eccezioni sollevate dalla amministrazione resistente in sede di diniego.

Per la carenza di tali elementi nonché a fronte della sua formulazione l'istanza di accesso appare, altresì, volta ad effettuare un controllo sull'operato della amministrazione, inammissibile ex art. 24 comma 3 della medesima Legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90 ed ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – URP/Direzione Generale Condizione Abitativa, Divisione 4/Direzione Generale Programmazione Sviluppo del territorio e progetti internazionali

FATTO

La signora, in data 28 marzo 2019, ha presentato un'istanza all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo di avere accesso alla seguente documentazione:

- “1) tutta la corrispondenza (e-mail, PEC e fax) inviata dal soggetto promotore il al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 14 febbraio 2014 alla data odierna;
2. tutta la corrispondenza (e-mail, PEC e fax) inviata da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al soggetto promotore il dal 14 febbraio 2014 alla data odierna”.

Motivava l'istanza evidenziando la titolarità dell'iniziativa privata inserita nel al n. / il cui "progetto definitivo" è stato approvato con Provvedimento del Sindaco di n. del 22 marzo 2007, con particolare riferimento alla richiesta di proroga del dalla stessa presentata.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'URP del Ministero dei Trasporti che dichiara di aver trasmesso l'istanza, in data 29 marzo 2019, alla Direzione Generale Condizione Abitativa, ritenuta l'amministrazione a tal fine competente, dandone immediato riscontro all'utente. Successivamente - sulla base delle indicazioni ricevute dalla Direzione Generale Condizione Abitativa, Divisione 4 - in data 1 aprile 2019 provvedeva ad un nuovo inoltro della richiesta dell'istanza presso la Direzione Generale Programmazione Sviluppo del territorio e Progetti Internazionali, dandone contemporanea comunicazione alla istante medesima.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva, in primo luogo, che il ricorso non può essere accolto nei confronti dell'URP del Ministero dei Trasporti e della Direzione Generale Condizione Abitativa, Divisione 4 quali amministrazioni non competenti ai fini dell'accesso. Correttamente, si

osserva, l'URP ha provveduto a trasmettere l'istanza ricevuta alle amministrazioni ritenute competenti in ossequio all'art. 6 comma 2 del DPR 184/2006, dandone contestuale comunicazione all'istante.

Quanto, invece, alla richiesta di accesso inoltrata alla Direzione Generale Programmazione Sviluppo del territorio e Progetti Internazionali, la Commissione osserva che la ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale - previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90 - ad accedere a tutta la documentazione relativa al procedimento del programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (.....), al quale la medesima ha partecipato nonché alla relativa proroga disposta dalla amministrazione. Pertanto la ricorrente ha diritto di accedere anche alla corrispondenza, tra i menzionati soggetti, relativa al nonché alla relativa proroga per la quale aveva presentato istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta nei confronti dell'URP del Ministero dei Trasporti e della Direzione Generale Condizione Abitativa, Divisione 4 perché non competenti ai fini dell'accesso e lo accoglie nei confronti della Direzione Generale Programmazione Sviluppo del territorio e Progetti Internazionali, individuata quale amministrazione competente, e per l'effetto invita quest'ultima amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico regionale
PEC:@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Ricorso ex articolo 25, legge n. 241/1990: c/ M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale

In riscontro all'istanza dell'Ufficio Scolastico Regionale del 17 maggio 2019, in cui si richiedevano chiarimenti onde dare corretta esecuzione alla decisione di accoglimento adottata dalla Commissione in merito al ricorso indicato in oggetto nella seduta del 15 aprile 2019, la Commissione, esaminata l'istanza, dichiara il non luogo a provvedere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL)

FATTO

Il signor ha presentato un'istanza, datata 18 febbraio 2019, rivolta all' ENPACL ed avente il seguente tenore letterale: *“con riferimento alla vs lettera di ricongiunzione del, tenuto conto che non c'è in essa evidenza della somma di € trasferita da INPS, a titolo di interessi legge 45/90, limitatamente al montante, e che la stessa somma non ha incrementato il montante contributivo ENPACL e INPS ricongiunto dal 2013 in poi, si chiede di sapere l'utilizzo di questa somma da parte di ENPACL a quale fine è servito”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta dettagliata memoria della amministrazione resistente la quale fornisce, tra l'altro, chiarimenti sulla posizione del sig.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che l'istanza ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni, inammissibile ex art. 22, comma 4 della legge 241/90, nonché ex art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006 poiché l'amministrazione non è tenuta ad alcuna attività di elaborazione per soddisfare le richieste di accesso ricevute. Il ricorso presentato deve pertanto considerarsi inammissibile.

La Commissione ritiene tuttavia di disporre l'invio al sig. della memoria dell'ENPACL, di utilità per il ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ordinando alla Segreteria di trasmettere al ricorrente la memoria della amministrazione resistente, dichiara il ricorso inammissibile ex art. 22, comma 4 della legge 241/90 ed ex art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR - Ufficio Scolastico regionale del

FATTO

Il 5.4.2019, Dirigente scolastico, tramite l'avv., proponeva istanza di accesso ed estrazione di copia alla nota dell'USR del 20/2/2018 inerente al provvedimento di valutazione n. e relativo alla richiedente e segnatamente alla documentazione (atti della scuola) relativa al suo operato a.s. 2016/17 presso IC di (.....) e agli atti dell'USR, della valutazione di prima istanza del nucleo di valutazione, della parte della normativa che legittima la valutazione del dirigente scolastico, ai sensi e per gli effetti della Legge 107/2015.

Tale istanza era motivata dal fatto che sussisteva la non corrispondenza di dati in possesso dell'istante.

L'Amministrazione resistente il 18.4.2019 ha affermato che nessun altro documento può essere fornito rispetto al provvedimento di valutazione, in quanto il lavoro dei nuclei di valutazione ha un carattere istruttorio rispetto all'atto datoriale e nel provvedimento di valutazione sono stati ripresi gli indicatori presenti nella rubrica di valutazione.

In ragione del parziale rigetto opposto parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con memoria in data 23 maggio 2019 l'Amministrazione ha dedotto che tutti gli atti posti a fondamento del provvedimento di valutazione sono già in possesso della DS, per essere stati inseriti nel Portfolio o per essere stati già inviati alla stessa; il lavoro dei nuclei di valutazione ha un carattere istruttorio ed infine la normativa di riferimento è la direttiva ministeriale n. / e la nota MIUR DGOSV prot. del 27/4/2017.

DIRITTO

La Commissione prende atto della memoria della amministrazione resistente ma osserva che, al di là dei chiarimenti offerti, deve essere consentito l'accesso a tutta la documentazione richiesta, ivi compresi gli atti istruttori ove esistenti.

La richiesta di accesso dell'odierna ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato dall' artt. 7 e 10 della legge 241/'90, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesima.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta).

La circostanza che “il lavoro dei nuclei di valutazione ha un carattere istruttorio rispetto all’atto datoriale rappresentato dal provvedimento di valutazione” non implica, salvo l’esistenza di specifiche disposizioni regolamentari che sottraggono all’accesso la documentazione, l’esclusione del diritto di accesso.

Per quanto sopra l’Amministrazione è tenuta a trasmettere a parte ricorrente copia di tutta la documentazione, anche in relazione agli istruttori, compresa la direttiva ministeriale e la nota MIUR DGOSV prot. del 27/4/2017.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso anche con riferimento agli atti istruttori ove esistano e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Studio - Commercialista e Revisore Contabile

FATTO

....., condomino del Condominio di n. in, ha formulato in data 4 aprile 2019 al sig., titolare dello Studio – commercialista e revisore contabile, richiesta di visione ed estrazione di copia della seguente documentazione e segnatamente:

- istanza di accesso civico generalizzato alle pagine del registro contenenti le registrazioni eseguite nei mesi di giugno, luglio e dicembre 2017 e gennaio 2018, ai sensi degli artt. 23 e 24, DPR n. 633/1972 e ss.mm.ii., con particolare evidenza per le fatture nn. del e del (afferenti all'importo dovuto per l'espletamento della prestazione di stesura dei bilanci condominiali) e il contesto ove esse risultino inserite, come statuito dai dettami recati nei riferimenti normativi citati;
- istanza di accesso al suindicato registro e al contesto ove siano ben visibili ed evidenti le fatture di cui in argomento, ai sensi della legge 241/90.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti:

accertamento della correttezza procedurale dell'emissione delle fatture, poiché partecipante al pagamento delle stesse e approfondire circa una "rettifica della redazione del conto presentato al condominio nella stesura di ricevuta e/o fattura".

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza de qua, il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché la stessa valutasse la legittimità del silenzio-rigetto, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva che l'istanza d'accesso è stata presentata sia ai sensi della legge 241/1990, sia ai sensi del D.Lgs 33/2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97.

La scrivente Commissione è, però, incompetente a decidere delle istanze d'accesso presentate ex dlgs 33/2013.

Con riguardo all'istanza presentata ex lege 241/90 la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi inammissibile, trattandosi di istanza formulata nei confronti di un amministratore di

condominio. La disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, limitatamente però alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Non sembra quindi che la disciplina dell'accesso sia applicabile alla fattispecie, non potendosi qualificare né come amministrazione pubblica l'amministratore di condominio, né di pubblico interesse l'attività da lui svolta.

Pacifico aggiungere che i documenti di cui si chiede l'accesso non possono essere configurati in termini di documenti amministrativi, in quanto, ai sensi dell'art. 22, lettera d), della L. n. 241 del 1990 per "documento amministrativo" si intende *"ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale"*.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza con riferimento alla richiesta di accesso civico generalizzato e, con riguardo all'istanza presentata ex lege 241/90 lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: - Università di

FATTO

....., Professore Associato di all'Università di e Docente di e per i corsi di Laurea Triennale, Magistrale e di per la Scuola di Specializzazione in del medesimo Ateneo, nonché Presidente dell'....., ha formulato nei confronti della -, in persona del Magnifico Rettore, istanza di accesso alla corrispondenza via e-mail intercorsa con altro docente dell'Ateneo, ossia il Prof., relativamente all'anno e, segnatamente, alle e-mail del e

Ha dedotto a fondamento di voler tutelare giudizialmente la propria posizione, attesa la necessità di riscontrare, assumendo tutte le opportune iniziative, missiva di contestazioni in data pervenutale dal Prof.

Il, il Settore Programmi e Progetti Nazionali e di Ateneo, pur riconoscendo di aver "presidiato" l'iniziativa "Progetti Strategici di Ateneo", negava l'accesso affermando "*la sua richiesta ha ad oggetto in maniera specifica l'acquisizione di e-mail intercorse tra Lei e il Prof. Il nostro Ufficio non è competente in materia, in quanto non gestisce il servizio di posta elettronica e dunque non è tecnicamente nelle condizioni di poter soddisfare la sua richiesta*".

Tale diniego è stato tempestivamente impugnato avanti alla Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione dell'inaccessibilità dei documenti, non aventi forma di documento amministrativo, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990.

L'art. 22, lettera d), della L. n. 241 del 1990 prevede infatti che per "documento amministrativo" si intende "*ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale*".

Il contenuto delle e-mail scambiate tra due docenti dell'Università, utilizzando account e caselle di posta istituzionali, aventi ad oggetto "progetti strategici di Ateneo" non assume rilevanza pubblica, trattandosi sempre di corrispondenza in "forma privata" tra docenti e non potendo essere definito

documento “detenuto dall'amministrazione”, non avendo valenza rilevante ai fini dell'attività istituzionale dell'ente.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps – Sede di

FATTO

L'Avv. formulava alla Agenzia INPS di istanza di accesso agli atti riferita alla liquidazione dell'indennità afferente alla posizione del sig., che aveva presentato istanza per l'erogazione in data 16/02/2018.

A fondamento dell'istanza di accesso deduceva che dopo l'accettazione dell'istanza, l'amministrazione provvedeva a bloccare l'erogazione conseguente.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Perveniva memoria dell'Inps in cui si faceva presente che l'istanza di accesso agli atti, pur presentata da un procuratore legale, risultava sprovvista sia del mandato ad hoc, conferito dall'assistito, sia della fotocopia del documento di riconoscimento di quest'ultimo, in difformità a quanto previsto dall'art. 8 del regolamento per la disciplina del diritto di accesso, a norma della Legge 241/90, emanato dalla Direzione Generale dell'Istituto il 27/04/2007.

Inoltre, l'Inps, a seguito di accertamenti disposti, verificava che il codice fiscale del sig. risultava bloccato dalla Direzione Centrale Entrate, in quanto era stato disconosciuto un rapporto di lavoro instaurato dal sig.

L'Agenzia di non dava riscontro all'istanza di accesso alla documentazione richiesta dall'Avv., perché carente dei necessari presupposti formali e sostanziali e in data 14/02/2019 provvedeva ad inoltrare alla Direzione Generale INPS D. C. Entrate richiesta di sblocco del codice fiscale, che veniva effettuato in data

L'INPS procedeva ad ulteriori controlli al fine di verificare se il disconoscimento del rapporto di lavoro e l'annullamento della correlata contribuzione figurativa avesse dato luogo a prestazioni indebite e, all'esito positivo di tali controlli, provvedeva alla liquidazione della prestazione oggetto della richiesta di accesso agli atti, riservandosi l'Istituto di dare comunicazione all'avvocato.

Nella seduta dell'8 maggio 2019 la Commissione riteneva necessario conoscere dalla parte ricorrente la persistenza dell'interesse alla decisione, stante la dichiarazione con cui INPS aveva

comunicato di aver provveduto ad erogare la prestazione Il 15/5/2019 perveniva da parte dell'avv. dichiarazione di rinuncia al ricorso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della rinuncia datata 15 maggio u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Istituto Comprensivo "....."

FATTO

La prof.ssa ha presentato in data (protocollo in entrata N°) al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "....." di richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

- 1) copia mail del Dirigente Scolastico di convocazione alla riunione del del Comitato di Valutazione d'Istituto;
- 2) copia del verbale della riunione del Comitato di valutazione tenutasi il

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti:

“di ricoprire nell'Istituto la carica di componente del Comitato di Valutazione e di avere in precedenza segnalato al Dirigente Scolastico dell'Istituto il mancato ricevimento della mail di convocazione alla riunione tenutasi il del Comitato di Valutazione dell'Istituto, pur essendone uno dei componenti”.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta nota dell'Amministrazione del 24/5/2019 che ha dedotto che per la data richiesta non è stata effettuata né convocazione né tantomeno riunione dello stesso comitato e che pertanto non ha potuto trasmettere la documentazione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione adita non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Istituto Comprensivo “.....” di

FATTO

....., in qualità di rappresentante di classe Scuola e consigliera Consiglio di Istituto, ha presentato all'Amministrazione resistente in data 8 aprile 2019 richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: 1) verbale interclasse Scuola del; 2) dispositivo dirigenziale prot. / del e relativi allegati, se presenti.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti:

“dare corretta informazione ai genitori su quanto emerso/discusso in interclasse e avere maggiori informazioni sul tema della sicurezza presso la scuola “.....” per dare corretta informazione ai genitori della classe, anche alla luce del patto di riservatezza sottoscritto”.

L'Amministrazione resistente nella nota del ha rigettato l'istanza, in quanto, in relazione al documento di cui al n. 1), il verbale di interclasse non costituisce documento amministrativo e, con riferimento al documento di cui al n. 2) non viene esplicitato l'interesse del richiedente, precisando poi che la stessa istante ne è venuta a conoscenza sebbene si tratti di atto interno destinato esclusivamente al personale scolastico.

Con ricorso nei termini adiva la Commissione, affinché riesami il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assuma le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

L'art. 22, lettera d), della L. n. 241 del 1990 prevede che per "documento amministrativo" si intende "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Orbene il verbale di interclasse e relativi allegati, se presenti, costituisce certamente documento amministrativo ed è pertanto accessibile.

Similmente è accessibile anche il dispositivo dirigenziale prot. / del e relativi allegati, se presenti.

Secondo il costante orientamento della Commissione, condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

In particolare, ai fini del riconoscimento della situazione legittimante l'accesso ai documenti, è necessaria l'esistenza in capo all'istante di un interesse differenziato rispetto a quello del *quisque de populo*. Tale collegamento, secondo l'avviso consolidato della Commissione, è dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a provare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso. Pertanto, alla luce del citato articolo 22, comma 1, lettere b) e d) della legge n. 241 del 1990, che subordina il diritto di accesso rispettivamente alla titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto e all'esistenza di un documento amministrativo, la domanda di accesso deve, necessariamente, specificare il nesso concreto, diretto ed attuale che lega il documento richiesto alla posizione soggettiva dell'istante, indicando i presupposti di fatto idonei a rendere percepibile l'effettivo interesse conoscitivo corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e/o tutelabile e collegata al documento al quale si chiede di accedere.

Nella fattispecie concreta, il dispositivo dirigenziale prot. / del, sebbene indirizzato esclusivamente al personale scolastico, deve essere osteso alla rappresentante di classe, in quanto non è dubbia la posizione qualificata della parte richiedente, atteso che la documentazione di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferisce direttamente alla sfera giuridico-soggettiva degli alunni ed è volta ad avere maggiori informazioni sul tema della sicurezza degli alunni nell'ambito dell'istituto scolastico.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di

FATTO

L'8.2.2019, formulava alla resistente Amministrazione un'istanza volta ad ottenere l'accesso a documentazione afferente al procedimento di controllo formale della certificazione unica relativa ai redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno 2015 trasmessi dal sostituto di imposta.

L'istanza era motivata dal fine di verificare, in qualità di sostituita, la correttezza dei dati trasmessi. La resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente proponeva ricorso alla Commissione, che lo accoglieva in data 15 aprile 2019.

Successivamente la ricorrente adiva nuovamente la Commissione per far presente quanto segue.

In data 4.4.2019 inviava all'Agenzia delle Entrate resistente una nuova istanza recante per oggetto: "*accesso documentale ai sensi dell'art. 24 della Legge 241/90 e successive modifiche, nonché semplice ai sensi dell'articolo 5 comma 1 e generalizzato ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013, modificato con il d.lgs. 97/2016. Dati e documenti riguardanti il procedimento di controllo formale della certificazione unica relativa ai redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno 2015, come trasmessa da sostituto d'imposta. Atto codice id. Mancato riconoscimento del contenuto della documentazione prodotta con istanza in autotutela tramite sistema del 15/02/2019. Richiesta dei dati acquisiti, del loro utilizzo e della loro rettifica ai sensi del Reg./.....*", che veniva rigettata dall'Ufficio il 18/4/2019.

In data antecedente alla decisione della Commissione, senza peraltro che la circostanza fosse nota alla Scrivente - non essendo stata comunicata né dalla ricorrente, né dall'Amministrazione resistente - con provvedimento del 5.04.2019, la richiesta di accesso documentale del 8.02.2019 veniva rigettata.

Il 6 Maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate, "*vista la decisione della Commissione*", rivedeva il provvedimento di rigetto del 5.4.2019 ed accoglieva parzialmente l'istanza di accesso dell'8 febbraio 2019, "*rilevata la tutela della privacy dei soggetti controinteressati*" e allegava la copia del CUD anno 2015.

Parte ricorrente si duole del rigetto parziale del 6 maggio 2019, in quanto a suo dire non sussistono profili di "tutela della privacy dei soggetti controinteressati", avendo l'Agenzia delle Entrate disatteso quanto indicato dalla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Agenzia delle Entrate, che ha rilevato di aver comunicato i dati reddituali trasmessi dal sostituto d'imposta per l'anno 2015 e quelli rettificati dall'Ufficio a seguito della documentazione prodotta dalla sig.ra, confusi dalla stessa ricorrente come copia del CUD.

DIRITTO

L'istanza di riesame del diniego parziale all'accesso agli atti in data il 7.5.2019 deve essere dichiarata inammissibile, essendo preordinata a sollecitare l'esercizio da parte della Commissione del potere di assicurare la corretta ottemperanza da parte dell'Amministrazione alle decisioni adottate dalla Scrivente - potere riservato al giudice amministrativo.

Infatti, pur dopo una decisione favorevole al cittadino in sede di ricorso, la Commissione per l'accesso difetta di poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art 25 L. n 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità del cittadino di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'istanza di riesame del diniego parziale inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Circolo Didattico “.....” di di

FATTO

Il 9.3.2019, formulava alla resistente Amministrazione un’istanza volta ad ottenere l’accesso e copia della documentazione afferente al bando - - - - e, in particolare, copia degli attestati, certificati e dei titoli del primo in graduatoria adducendo a fondamento della stessa la “*mancata trasparenza nella pubblicazione degli atti*”.

Il ricorrente lamentava che con provvedimento del 27.3.2019, l’Amministrazione resistente consentiva parzialmente l’accesso richiesto, negandolo per i titoli e gli attestati.

Avverso tale provvedimento di parziale diniego il ricorrente proponeva ricorso alla Commissione.

Per veniva memoria dell’Amministrazione che deduceva di aver integralmente accolto l’istanza.

Nella seduta del 15 aprile 2019 la Commissione osservava che nel verbale relativo all’accesso agli atti da parte del si leggeva testualmente “*L’amministrazione, di contro, ritiene di aver evaso integralmente la richiesta in conformità alla normativa vigente*”. Atteso che nell’istanza di accesso prodotta dall’Amministrazione resistente si chiedeva “*di acquisire tutta la documentazione dichiarata (attestati, contratti, certificati) nel curriculum vitae del candidato*”, la Commissione riteneva necessario, ai fini del decidere, tenuto conto di quanto rappresentato dal ricorrente, che l’Amministrazione precisasse se negli allegati di n. pagine di cui al verbale di accesso fossero stati consegnati (*attestati, contratti, certificati*); sospendeva nelle more dell’adempimento istruttorio, i termini di legge.

Successivamente perveniva memoria dell’Amministrazione del 19/4/2019, che specificava che parte ricorrente aveva avuto accesso a tutta la documentazione prodotta dal dott. nell’ambito della procedura comparativa, non detenendo ulteriore documentazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla parte ricorrente, l’Amministrazione resistente nella memoria ha precisato che la procedura comparativa per la quale il Prof. ha richiesto accesso agli atti prevedeva “*autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, dei requisiti, dei titoli culturali e professionali posseduti dall’aspirante*”, come si può leggere all’art. 4 del bando presente all’albo online della scuola”.

Pertanto preso atto della dichiarazione della amministrazione adita di non detenere attestati, contratti e certificati dei candidati che hanno partecipato alla procedura comparativa, la cui veridicità è verificata in ottemperanza e secondo le modalità previste dall'art. 71, cc.1-2 del DPR 445/00 e costituendo la documentazione ricevuta dal Prof. durante l'accesso agli atti tutta quella prodotta dal candidato dott., ai fini della partecipazione alla procedura comparativa de quo, la Commissione non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente, quale legale rappresentante della Società S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

FATTO

....., in qualità di rappresentante legale della società SRL, rilevato che sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia è riportato l'avvio dei procedimenti emessi dalla Direzione Generale Risorse Materiali e Tecnologie, aventi la descrizione: "procedure di acquisto tramite convenzione Consip; procedure di gara/affidamento tramite MEPA; procedure di acquisto tramite gara europea" e "procedure di acquisto su delega; procedure di autorizzazione alla spesa" e che, sempre sul predetto sito, nel Piano delle Performance anno 2019 della Direzione Generale Risorse Materiali e Tecnologie, è contenuto l'affidamento del servizio di documentazione degli atti processuali penali, in quanto la scadenza prevista degli attuali contratti è al 30 giugno 2019, con espletamento al 100% di tutti gli atti e formalità connessi, ha presentato in data 07/05/2019 istanza di accesso ad ogni informazione riguardante il nuovo affidamento del servizio di documentazione degli atti processuali penali ed il suo stato di avanzamento, nonché la presa in visione della relativa documentazione.

Ha indicato di avere o rappresentare un interesse diretto, concreto ed attuale, per la tutela della situazione giuridicamente rilevante che deriva dal fatto di rappresentare un'azienda che da oltre dieci anni esercita l'attività di verbalizzazione e resocontazione per conto terzi e quindi ha un forte interesse a partecipare alla nuova gara del Ministero della Giustizia per il servizio di documentazione degli atti processuali penali.

Ha dedotto che con nota del 13/05/2019 l'Amministrazione ha negato l'accesso, perché non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

Avverso tale diniego di accesso agli atti, l'accedente ha tempestivamente adito la Commissione, affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione osserva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera a) e del comma 7, lettera c) dell'art.

12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato copia del provvedimento impugnato, ma soltanto la pec del 13 maggio 2019 con cui è stato trasmesso in allegato il provvedimento.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

....., maresciallo capo effettivo presso del Comando Compagnia Carabinieri di (.....), presentava in data 16 aprile 2019 istanza di accesso ai documenti amministrativi ex L. 241/90, indirizzata all'Ufficio/Nucleo Relazioni con il Pubblico del Comando Legione Carabinieri di

In tale richiesta, al fine di curare e difendere i propri interessi giuridici, chiedeva l'accesso alla relazione conclusiva (ovvero relazione finale) redatta dall'Ufficiale Inquirente nell'ambito del procedimento disciplinare di stato aperto con foglio n. / di prot. del Comando Interregionale "....." SM - Ufficio Personale, per poter "integrare il ricorso alle note caratteristiche presentato in data al fine di valorizzare i "gravi motivi" di cui all'art. 3 DPR 1199/1971.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione, integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito in data la Commissione, affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota del la Direzione Generale per il Personale Militare ha comunicato di aver evaso la richiesta in data, trasmettendo la documentazione al Comando Interregionale Carabinieri, al fine di informare il militare dell'accoglimento dell'istanza.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione datata e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS - Direzione Provinciale di

FATTO

..... in data 21/3/2019 presentava all'Inps richiesta di accesso alla segnalazione inoltrata al competente servizio ispettivo, indicando a fondamento della medesima "quote del TFR del fondo di tesoreria non erogate dal datore di lavoro e conguagliate dallo stesso, eventuale attività giudiziaria, penale e civile, a tutela dei diritti".

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in data 30/4/2019 parte ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria difensiva dell'Inps, che ha evidenziato che l'Istituto ha dato vari riscontri alle sette istanze di accesso del ricorrente e che ai sensi dell'art. 14 del regolamento INPS è escluso l'accesso per atti ed attività di carattere ispettivo.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'Istituto ha indicato che ai sensi dell'art. 14 della determinazione Inps n. 366 del 5 agosto 2011, recante "regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni" è sottratta all'accesso la documentazione inerente all'attività di carattere ispettivo.

Atteso che l'art. 14 citato prescrive le ipotesi di "differimento del diritto di accesso", la Commissione, chiede, dunque all'INPS di volere specificare se l'accesso sia stato differito alla conclusione della fase istruttoria ovvero se sia stato negato.

I termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione resistente a volere adempiere gli incumbenti istruttori di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri - Compagnia di

FATTO

Il Maresciallo Maggiore dell'Arma dei Carabinieri in data richiedeva l'accesso e l'estrazione di copia in forma digitale degli atti relativi alla proposta di ricompensa istruita dalla Compagnia Carabinieri di relativamente all'attività investigativa denominata ".....".

Motivava l'istanza con la necessità di esercitare il diritto di difesa dei propri interessi nelle opportune sedi (Tribunale Amministrativo Regionale - Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare) avverso il rapporto informativo n.° relativo al periodo dal al).

L'Amministrazione comunicava il che l'istanza di accesso non poteva essere accolta, trattandosi di documentazione di carattere interno (art. 1050, comma 1, lettera "e" del DPR 90/2010).

In ragione del provvedimento di rigetto opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Per veniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 1050, comma 1, lettera "e" del DPR 90/2010, che prescrive “*documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 24 comma 4, della legge e dell'articolo 9 del decreto, in relazione all'interesse alla salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti:*

e) attività e documentazione di carattere interno, anche se contenuta nei fascicoli personali, quali relazioni o rapporti di commissioni, uffici o funzionari sulle procedure da adottare e contenente giudizi di fattibilità e opportunità di provvedimenti: fino alla adozione del provvedimento, 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi...”.

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge le assegna non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso, non potendo disapplicare le disposizioni regolamentari.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate –

FATTO

Il ricorrente, imputato del reato di cui all'art. 570 c.p. per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, nata dalla relazione sentimentale con, formulava in data 5.2.2019 all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso agli atti, al fine di accedere alla documentazione inerente alla posizione reddituale della signora e in particolare alle dichiarazioni dei redditi anni 2016, 2017 e 2018, sia in proprio che quale titolare della omonima ditta individuale.

Ha posto a fondamento la difesa dei propri diritti nel procedimento penale.

Con provvedimento dell'1.3.2019, consegnato in data 10.4.2019, parte resistente ha negato l'accesso, per la motivata opposizione presentata dalla controinteressata, che ha dedotto come la comunicazione dei dati reddituali non sia funzionale al diritto di difesa in un procedimento penale e lesiva del diritto di riservatezza circa la propria situazione patrimoniale.

Il ricorrente ha adito la Commissione chiedendo che, riesaminato il caso e valutata la legittimità del diniego opposto all'Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha trasmesso l'opposizione presentata dalla sig.ra, ex art. 3 DPR 184 del 12/04/2006, protocollo n.del

DIRITTO

Al ricorso risulta allegata, come disposto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del D.P.R. 184/2006, copia della ricevuta di invio del medesimo alla controinteressata, ma non si ha ancora certezza in merito all'avvenuta consegna della raccomandata stessa e quindi sulla decorrenza dei termini per la presentazione di proprie memorie e/o di una eventuale motivata opposizione. Pertanto la Commissione ritiene necessario invitare il ricorrente ad inviare copia della ricevuta di avvenuta consegna del ricorso alla controinteressata, rimanendo medio tempore interrotti i termini di legge.

PQM

La Commissione invita la parte a fornire copia del documento, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di -

FATTO

....., rappresentata dal Rag., in data 2 aprile 2019 ha inoltrato all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso civico ai sensi del D. Lgs. 97/2016 al fine di avere copia della lettera anonima e della busta che la conteneva, citata nel verbale di "sommarie informazioni" redatto dai Carabinieri di in data 11 febbraio 2018, in occasione dell'interrogatorio di funzionaria INPS.

L'Amministrazione resistente, con provvedimento del 24 aprile 2019 ha rigettato l'istanza di accesso, in quanto la medesima è stata presentata l'8 ottobre 2018, ai sensi della legge n. 241/90.

Tale richiesta è stata rigettata con provvedimento del 6 novembre 2018, senza che venisse presentato ricorso.

L'istanza è stata nuovamente presentata il 14 gennaio 2019; per la stessa è stato comunicato nuovo provvedimento di rigetto il 1 febbraio 2019.

L'Amministrazione ha rappresentato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5515 del 20 novembre 2013 ha chiarito che le nuove disposizioni, dettate con D.lgs n. 14 marzo 2013 n. 33 e col D.lgs n. 97/2016, non sono sovrapponibili alle norme che consentono l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'accesso civico datato 24 aprile 2019 è stata adita nei termini la Commissione, affinché valuti la legittimità del diniego ed assumi le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla, la Scrivente rileva la propria incompetenza ad esaminare il gravame atteso che l'istanza in questione è stata proposta, per la tutela del diritto di accesso civico previsto e disciplinato dal d.lgs. n. 33 del 2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97.

In generale, si ricorda che i recenti interventi normativi contenuti nel d.lgs n. 33 del 2013 e nel d.lgs n. 97 del 2016, hanno introdotto l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato quali strumenti di controllo democratico sull'apparato pubblico e misura fondamentale per la prevenzione ed il contrasto anticipato della corruzione, spettante a chiunque.

Orbene, l'art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 33 del 2013, così come modificato dall'art. 6 del d.lgs n. 97 del 2016, stabilisce che “nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.....Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

Il successivo comma 8 della medesima disposizione stabilisce, altresì che “Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore”. La norma in esame fa, poi, salva la disciplina contenuta nel Capo V della legge n. 241 laddove prevede che “Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241” (art. 5, comma 11).

In tale contesto normativo concernente l'accessibilità dei documenti richiesti, la Commissione osserva in via generale di non essere competente stante l'istituzione del responsabile della trasparenza, né è possibile esaminare l'istanza ai sensi della legge n. 241 del 1990 in quanto la ricorrente non deduce uno specifico interesse legittimante.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Spa

FATTO

L'Avv. con nota inviata a mezzo pec il 23 marzo 2019 formulava a SpA istanza di accesso, ai sensi degli artt. 22 e ss. L.241/1990 ai seguenti documenti:

- a) atti di istruttoria e valutazione della propria candidatura a valere sull'avviso del 08/10/2018 profilo "Esperto Senior – Laureato in Giurisprudenza e abilitato all'esercizio della professione"
- b) domanda di partecipazione, e relativa documentazione allegata, della candidata, risultata prima in graduatoria per il profilo
- c) atti di istruttoria e valutazione della candidatura presentata dalla candidata, risultata prima in graduatoria per il profilo
- d) atti comprovanti la data di pubblicazione nel sito www. della suddetta graduatoria;

A fondamento dell'istanza di accesso ha dedotto la necessità di verificare la correttezza dei punteggi assegnati.

In ragione del silenzio opposto dalla resistente società, il ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Successivamente con nota pervenuta il 21.5.2019 parte ricorrente ha comunicato che la documentazione richiesta con l'istanza di accesso è stata trasmessa dalla Spa.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota pervenuta il 21 maggio u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Circolo Didattico “.....” di di

FATTO

..... il 7.1.2019, in qualità di partecipante al bando di concorso per esperto esterno PON, proponeva istanza di accesso alla “*documentazione (attestati e titoli) dichiarata con autocertificazione del candidato risultato primo in graduatoria*”.

Avverso il silenzio rigetto dell’Amministrazione resistente, il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell’Amministrazione che faceva presente che in data 1 marzo 2019 poteva essere effettuato l’accesso agli atti amministrativi prodotti dal dott. nell’ambito della procedura di valutazione comparativa-.....-.....-.....-..... prot. del 06.11.19 come da pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Istituto, nell’ambito della quale il dott. è risultato aggiudicatario dei moduli “.....” e “.....”, come da graduatoria prot. del 18.01.19 pubblicata all’Albo Elettronico.

Parte ricorrente deduceva in una nota di non aver avuto la richiesta documentazione.

La Commissione, nella seduta del 19 marzo 2019, preso atto di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, riteneva necessario, ai fini del decidere, che l’Amministrazione resistente precisasse se i documenti richiesti con la suindicata istanza di accesso fossero stati resi accessibili e di fornire copia del verbale inerente alle operazioni di accesso, interrompendo nelle more dell’espletamento di tale incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

Successivamente perveniva memoria dell’Amministrazione del 19/4/2019, che specificava che parte ricorrente aveva avuto accesso a tutta la documentazione prodotta dal dott. nell’ambito della procedura comparativa, non detenendo ulteriore documentazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla parte ricorrente, l’Amministrazione resistente nella memoria ha precisato che la procedura comparativa per la quale il ha richiesto accesso agli atti prevedeva “*autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, dei requisiti, dei titoli culturali e professionali posseduti dall’aspirante*”, come si può leggere all’art. 4 del bando presente all’albo online della scuola”.

Pertanto preso atto della dichiarazione della amministrazione adita di non detenere attestati, contratti e certificati dei candidati che hanno partecipato alla procedura comparativa, la cui veridicità è verificata in ottemperanza e secondo le modalità previste dall'art. 71, cc.1-2 del DPR 445/00 e costituendo la documentazione ricevuta dal Prof. durante l'accesso agli atti tutta quella prodotta dal candidato dott., ai fini della partecipazione alla procedura comparativa de quo, la Commissione non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS - Direzione Provinciale di

FATTO

....., inoltrava all'Amministrazione resistente il 31/3/2019 istanza di accesso ex legge n. 241/1990 alla seguente documentazione:

- tutti gli atti e documenti di cui al procedimento amministrativo avviato con l'istanza prot. INPS/...../..... e conclusosi con il provvedimento dd.;
- tutti gli atti e documenti di cui al procedimento amministrativo avviato con il ricorso amministrativo ex art. 46 L. n. 88/1989 (ricorso n. del) prot. INPS./...../..... e conclusosi con delibera n. del

A fondamento dell'istanza deduceva la tutela di interessi giuridicamente rilevanti connessi alla valutazione delle azioni consentite dall'ordinamento giuridico in ordine all'attività amministrativa espletata ed in particolare a quella risarcitoria contro i funzionari responsabili ex art. 28 Cost., specie per quanto concerne le spese della fase impugnatoria amministrativa dinanzi al Comitato Provinciale INPS.

Il 30.4.2019 riceveva la documentazione da parte dell'Inps, ma deducendo di aver ricevuto solo gli atti di parte e non gli atti istruttori interni (e relativi documenti), sia della sede INPS che del Comitato Provinciale INPS, fra i quali "la relazione istruttoria redatti dagli Uffici competenti della Sede" menzionata nella delibera n. del del Comitato Provinciale INPS di, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso in ragione del parziale silenzio rifiuto ed assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente del 24.5.2019, nella quale viene dedotto che *"sono stati forniti all'istante tutti gli atti contenuti nei fascicoli relativi al provvedimento amministrativo e al ricorso al Comitato provinciale, detenuti rispettivamente dall'Agenzia territoriale e dall'unità operativa Gestione ricorsi amministrativi."*

Precisa altresì *"non è stato possibile svolgere alcuna istruttoria amministrativa proprio per la mancanza della necessaria documentazione"*.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione adita di non detenere alcun ulteriore atto rispetto alla documentazione trasmessa il 30.4.2019 non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni

FATTO

....., rappresentato e difeso dall'avv. formulava il 27.1.2016, all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli atti relativi al fascicolo n., del prescritto parere, di tutti gli atti relativi alla posizione del sig. relativi al riconoscimento della pensione privilegiata.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull' istanza di accesso il ricorrente, a mezzo dell'avv., ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che l'istanza di accesso è stata presentata il 27.1.2016 e la Direzione Generale delle Pensioni non si è pronunciata nei trenta giorni dalla richiesta.

La Commissione è stata adita il 30/4/2019, ben oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Sez. di

FATTO

Il sig., premettendo di essere residente in un'area esposta a rischio, "cd. zona rossa 1" e di essere gestore del sito [http://](http://.....) e della relativa pagina Facebook "....." deduce di aver formulato un'istanza diretta ad ottenere, da parte dell'..... sez. di, Osservatorio, la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei seguenti dati:

- “1) *la pubblicazione in tempo reale sul sito [http://www.](http://www.....) dei dati relativi alle temperature e geochimica delle fumarole acquisite dalle stazioni automatiche presenti sul ed ai*;
- 2) *la pubblicazione di un catalogo od elenco dei terremoti a bassa frequenza (LF-LP-VLP) che si registrano al, ai e ad con aggiornamento in tempo reale, giornaliero, settimanale e/o mensile;*
- 3) *la pubblicazione in tempo reale sul sito dei dati relativi all'inclinazione/ sollevamento del suolo rilevati dalle stazioni automatiche presenti al ed ai*;
- 4) *la pubblicazione sul sito e/o nei bollettini mensili dei dati relativi al monitoraggio dei pozzi falde acquifere dell'area vesuviana”*

Deducendo la formazione del silenzio rigetto avverso la sua istanza, qualificata come istanza di accesso agli atti, il ricorrente ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente lamenta la violazione da parte dell'Amministrazione dell'obbligo pubblicazione di determinati dati e informazioni sul proprio sito.

La domanda proposta dal ricorrente va, invero, correttamente qualificata come istanza proposta ai sensi dell'art. 5, comma 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. accesso civico semplice) in base al quale “1. *L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.*

Tale istanza, ai sensi del comma 3 del citato art. 5 va indirizzata al “*d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto*”.

Lo stesso ricorrente, menziona nel suo ricorso la delibera ANAC 53/2013, a sostegno della tesi in base alla quale le informazioni ambientali vanno pubblicate in maniera tempestiva in base al combinato disposto di cui agli artt. 8 e 40 c.2 del d.lgs. 33/2013 e deduce, inoltre, in base all'art. 6 del richiamato d.lgs. n. 33/2013 sussiste un generalizzato obbligo di costante aggiornamento dei siti *web* istituzionali di amministrazioni ed enti pubblici.

Per quanto sopra, e così qualificata la domanda del ricorrente, avverso il diniego dell'Amministrazione è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, mentre non è ammessa la tutela giustiziale dinanzi a questa Commissione che, pertanto, non è competente a decidere il presente ricorso.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A..

Avverso il differimento dell'accesso operato dall'Amministrazione il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere i documenti indicati nell'istanza che, nell'ambito dello procedimento n., avrebbero dovuto essere messi a disposizione del Collegio che ha deciso il ricorso.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolger alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

La Commissione osserva, inoltre, che il ricorrente ha depositato il provvedimento con cui l'Autorità ha differito l'accesso rappresentando le difficoltà materiale reperimento del fascicolo, dovute ad un trasferimento dell'archivio che la stessa Autorità prevede di concludere nel mese di settembre 2019.

Osserva la Commissione che le motivazioni a sostegno del differimento risultano congruamente rappresentate ed è stata, altresì, indicata la durata del differimento (settembre 2019) coincidente con la conclusione delle operazioni di trasferimento dell'archivio cartaceo.

Il provvedimento risulta, pertanto, ad avviso della Commissione, rispettoso del disposto di cui all'art. 9, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base la quale *“L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”*.

Per tali ragioni la Commissione, ritiene il ricorso infondato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di informare il ricorrente della conclusione del procedimento di accesso alla cessazione della causa del differimento.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A..

L'Autorità ha accolto l'istanza, ma il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni chiedendo che l'Autorità fosse invitata ad "attestare" se la documentazione fosse o meno presente nel fascicolo cartaceo al momento della decisione del procedimento n.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse in numerose precedenti decisioni su questione analoga ed in particolare nella riunione del 15/12/2016).

Nel merito il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto ha ad oggetto una richiesta di "attestazione" della presenza o meno di determinati documenti e non un diniego di accesso agli atti, come tale sindacabile con ricorso a questa la Commissione che, peraltro, non ha il potere di sindacare la veridicità degli elementi adottati dall'Amministrazione o da suoi funzionari, né quella di obbligarla a determinate attestazioni dovendosi a tal fine il ricorrente rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi che assume lesi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A..

Avverso il differimento parziale dell'accesso operato dall'Amministrazione (che ha consentito l'accesso ad alcuni soltanto dei documenti detenuti) il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere i documenti indicati nell'istanza che, nell'ambito dello procedimento n., avrebbero dovuto essere messi a disposizione del Collegio che ha deciso il ricorso.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolgere alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

La Commissione osserva, inoltre, che il ricorrente ha depositato il provvedimento con cui l'Autorità ha differito parzialmente l'accesso rappresentando le difficoltà materiali di ricerca del fascicolo dovute ad un trasferimento dell'archivio che la stessa Autorità prevede di concludere nel mese di settembre 2019.

Osserva la Commissione che le motivazioni a sostegno del differimento risultano congruamente rappresentate ed è stata, altresì, indicata la durata del differimento (settembre 2019) coincidente con la conclusione delle operazioni di trasferimento dell'archivio cartaceo.

Il provvedimento risulta, pertanto, ad avviso della Commissione, rispettoso del disposto di cui all'art. 9, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base la quale *“L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”*.

Per tali ragione la Commissione, ritiene il ricorso infondato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di informare il ricorrente della conclusione del procedimento di accesso alla cessazione della causa del differimento.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di

FATTO

Con istanza presentata il 28 marzo 2019 alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di il cittadino senegalese ha chiesto l'accesso agli atti del procedimento avente ad oggetto una richiesta di protezione internazionale.

Lamentando che in relazione a tale istanza si fosse formato il silenzio rigetto, il ha adito questa Commissione con ricorso pervenuto il 13 maggio 2019.

Con memoria pervenuta il 15 maggio 2019 l'Amministrazione resistente ha trasmesso il provvedimento di inammissibilità da essa emesso in riferimento alla domanda oggetto del procedimento sottostante, nonché l'avviso di ricevimento della raccomandata mediante cui quel provvedimento era stato comunicato all'interessato, soggiungendo altresì di aver tentato vanamente di contattare il difensore di quest'ultimo per consegnargli quella medesima documentazione.

DIRITTO

Di per sé l'invio a questa Commissione del provvedimento conclusivo del procedimento al quale era riferita l'istanza di accesso e dell'avviso di ricevimento della raccomandata mediante cui quel provvedimento era stato comunicato all'interessato va sostanzialmente a soddisfare l'istanza di accesso: essendo sufficiente, a tal proposito, invitare la Segreteria ad inoltrare quella documentazione all'odierno ricorrente, all'indirizzo PEC da cui è stato inviato il ricorso stesso.

Tuttavia la pur conseguente cessazione della materia del contendere deve reputarsi parziale: perché l'istanza di accesso risultava indistintamente riferita agli atti del procedimento di protezione internazionale; e perché quindi appare ben possibile, oltretutto nel silenzio dell'Amministrazione a tal proposito, che nel corso del procedimento stesso siano stati acquisiti ulteriori atti: a cominciare, quanto meno, dall'istanza per il riconoscimento della protezione internazionale presentata dal

È peraltro indubbio che anche a tali ulteriori atti quegli abbia interesse ad accedere, a tutela della propria posizione sostanziale: tanto più alla luce della valenza del provvedimento conclusivo emesso dall'Amministrazione resistente riguardo al procedimento stesso.

PQM

La Commissione dichiara in parte improcedibile il ricorso, mandando alla Segreteria di trasmettere al ricorrente i documenti di cui alla parte motiva, e lo accoglie per il resto, invitando l'Amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella parte motiva stessa.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Regione

FATTO

Il Sig. in proprio e nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante di S.r.l., ha presentato una nuova istanza di accesso alla Regione avente ad oggetto atti e documenti riguardanti una complessa ed annosa vicenda, definita in via transattiva tra la predetta società e l'ASL stessa, dalla quale sarebbero scaturiti pregiudizi alla predetta società.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Regione ha depositato una memoria in cui, nel ricostruire la vicenda, fa infine presente che *“con deliberazione dell'Assemblea legislativa n.del 19.02.2019 è stato nominato, come prevede la l.r. 27.11.2007, n. 30, il Difensore civico Avv.”*.

DIRITTO

La Commissione vista la nota della Regione e tenuto conto della nomina del Difensore civico, dichiara la propria incompetenza ai sensi dell'art. 25 comma 4 della legge n. 241/90 ed invita la Segreteria a trasmettere il ricorso e la memoria al predetto organo per la successiva decisione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso ed invita la Segreteria a trasmettere il ricorso al Difensore civico della Regione

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Agenzia delle Entrate

FATTO

Il sig., funzionario dell'Agenzia delle Entrate, ha formulato un'istanza di accesso diretta a conoscere tutta la documentazione, meglio specificata nell'istanza stessa, riguardante la sua domanda ex art. 33, comma 5 L. n. 104/92 di distacco presso gli Uffici di, istanza che era stata respinta dall'Agenzia datrice di lavoro.

A sostegno dell'istanza deduceva l'esigenza di tutela dei propri diritti anche nell'ambito di una eventuale tutela giurisdizionale.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso in quanto avente ad oggetto una serie corposa e del tutto eterogenea di atti di diversa natura e funzione, tra cui, a titolo esemplificativo: la pianta organica e elenco del personale addetto alla stessa funzione dell'istante; l'elenco dei dipendenti che *“possono svolgere”* l'attività specifica del dott. nonché i tirocinanti *“di prossima assunzione”*; gli atti e documenti, *“nessuno escluso”*, che illustrino in dettaglio la mobilità del personale con indicazione, per ciascun dipendente, dell'area e del profilo professionale di appartenenza, con riferimento alla mobilità in entrata e in uscita dal 2011 in poi, in relazione alle varie causali di trasferimento (art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, l. n. 104/92, ecc.); gli atti, documenti, circolari e disposizioni normativo-regolamentari che disciplinano la procedura di gestione dei distacchi ai sensi della l. n. 104/92 e i criteri oggettivi di calcolo degli indici di carico delle strutture; gli atti e documenti che disciplinano la predetta procedura e i criteri utilizzati per definire la numerosità del contingente in uscita dagli Uffici centrali nel semestre in corso, oltre a quelli precedenti (a ritroso) sino al 2013.

L'Agenzia ha evidenziato, altresì, che tali richieste comporterebbero una complessa attività di elaborazione dati cui l'Amministrazione non è tenuta secondo quanto previsto dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e che l'istanza sembra piuttosto preordinata ad un non consentito controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

Avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La Commissione osserva che il ricorrente non ha rappresentato alcuna ipotetica disparità di trattamento della propria situazione con quella di altri colleghi, ma ha formulato un'istanza con la quale ha, in sostanza, inteso verificare come l'Amministrazione abbia agito in relazione a tutti trasferimenti o distacchi eventualmente disposti in un lungo lasso temporale nell'ambito di procedure di mobilità o di istanze ex l. 104/1992.

Per quanto sopra l'istanza di accesso appare di natura meramente esplorativa e volta dunque ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, come tale inammissibile ex art. 24, co. 3, L. 7 agosto 1990 n. 241 (cfr., da ultimo in fattispecie simile T.A.R. Piemonte sez. I, 16/01/2019, n.63).

La Commissione osserva, inoltre, che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006 “*La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso*” e, pertanto, anche sotto tale profilo l'istanza di accesso, laddove diretta all'elaborazione di elenchi di personale, non appare ammissibilmente formulata.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: (eredi)

contro

Amministrazione resistente: INPS – direzione provinciale di

FATTO

Con istanza presentata alla direzione provinciale INPS di il 24 marzo 2019, titolare di indennità di accompagnamento a carico dell'INPS, ha chiesto a quest'ultimo l'accesso agli atti di un procedimento di rivalsa intrapreso da quell'Amministrazione nei confronti dell'azienda "Ospedali Riuniti" di alla quale l'INPS stesso reputava ascrivibile la responsabilità della vicenda (asseritamente costituente un caso di malasanità e risalente al 4 luglio 2017) in conseguenza della quale la aveva ottenuta la predetta indennità di accompagnamento. Con ulteriore nota del 14 aprile 2019 gli eredi della hanno comunicato all'INPS il decesso di costei, avvenuto due giorni prima, insistendo comunque per l'accoglimento della pregressa istanza di accesso agli atti e, specificamente, a quelli di rilevanza medico - legale.

Lamentando che in relazione a tale istanza si fosse formato il silenzio rigetto, e gli altri quattro eredi della hanno adito questa Commissione con ricorso pervenuto il 10 maggio 2019.

Con memoria pervenuta a questa Commissione il 24 maggio 2019 l'INPS ha ricapitolato i passaggi della vicenda, evidenziando che a seguito della morte della aveva circoscritto il *quantum* della rivalsa originariamente avanzata nei confronti dell'azienda ospedaliera.

DIRITTO

Posto che quanto evidenziato dall'INPS non elide minimamente l'interesse all'accesso, quest'ultimo sussisteva palesemente in capo alla e, dopo il decesso di costei, deve reputarsi indubbiamente acquisito dai suoi eredi: trattandosi di atti di un procedimento che, seppur azionato dall'Amministrazione resistente nei confronti di un terzo, comunque trae con sé un interesse del beneficiario del diritto sostanziale sotteso a quel procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

..... ha presentato al comune di, il 19 novembre 2018, un'istanza di accesso a tutte le versioni del *curriculum vitae* che il consigliere comunale aveva fornito al comune stesso, dal 6 giugno 2016 in poi. A sostegno di tale istanza il ha asserito che quella documentazione gli avrebbe consentito di comprovare la rispondenza al vero di quanto lamentato in un esposto che lui stesso aveva presentato alla Polizia municipale del comune stesso.

Con nota del 10 gennaio 2019 l'Amministrazione resistente ha tuttavia evidenziato che l'unica versione accessibile del *curriculum vitae* del consigliere risultava quella pubblicata sul sito Internet del Comune, in tal guisa negando l'accesso alle precedenti versioni.

Con ricorso presentato l'8 marzo 2019 il ha adito questa Commissione, contestando il predetto diniego.

A tale ricorso ha resistito l'Amministrazione, con memoria pervenuta a questa Commissione il 1° aprile 2019.

Nella seduta del 15 aprile 2019 questa Commissione ha emesso un'ordinanza istruttoria, invitando le parti a documentare il momento in cui l'odierno ricorrente avesse avuto conoscenza del diniego di accesso oppostogli dall'Amministrazione comunale.

Con nota pervenuta a questa Commissione il 6 maggio 2019 l'Amministrazione stessa ha trasmesso l'avviso di ricevimento della raccomandata mediante cui era stato inviato al quel provvedimento negativo: avviso che risulta sottoscritto per conto del destinatario il 12 gennaio 2019.

DIRITTO

Il ricorso va dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso è stata riscontrata dall'Amministrazione con nota che è stata ricevuta in data 12/1/2019 a mezzo raccomandata, come documentato dall'Amministrazione all'esito dell'istruttoria.

Il ricorso alla Commissione risulta datato e spedito con raccomandata del 21/02/2019, allorché era decorso il termine di legge di trenta giorni per la proposizione del gravame avverso il citato provvedimento di rigetto.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Con istanza presentata il 28 febbraio 2019 al Ministero dell'Interno il cittadino pakistano ha chiesto l'accesso agli atti del procedimento finalizzato all'ottenimento della cittadinanza italiana, aperto sulla base di un'istanza da lui precedentemente presentata a quella medesima prefettura.

Lamentando che in relazione a quell'istanza di accesso si fosse formato il silenzio rigetto, il ha adito questa Commissione con ricorso presentato il 23 aprile 2019.

Con memoria pervenuta il 13 maggio 2019 la prefettura di ha evidenziato di aver concluso la fase procedimentale riguardo alla quale risultava specificamente competente e di aver quindi trasmesso gli atti al Ministero dell'Interno, formulando altresì parere favorevole sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana, esattamente presentata dal il 25 giugno 2015. La prefettura ha altresì osservato che l'istanza di accesso era stata presentata dall'odierno ricorrente direttamente al predetto Ministero, al quale risultava peraltro demandata l'adozione del provvedimento finale riguardo alla concessione della cittadinanza italiana.

Nessuna memoria è pervenuta dal Ministero dell'Interno.

DIRITTO

Quantunque le informazioni fornite dalla prefettura di possano rivelarsi utili per l'odierno ricorrente, esse non vanno materialmente a soddisfare il diritto all'accesso azionato con il ricorso stesso: accesso che, proprio in virtù della trasmissione degli atti da quella prefettura al Ministero dell'Interno, incombeva a quest'ultimo consentire, oltretutto quale destinatario dell'istanza a quel proposito.

Nel merito quel diritto sussiste palesemente, in riferimento agli atti acquisiti nel corso del procedimento di concessione della cittadinanza italiana: trattandosi di atti endoprocedimentali ai quali il diretto interessato, che ovviamente è parte di quel medesimo procedimento, ha diritto di accedere in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso alla luce delle considerazioni svolte in parte motiva.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Arma dei Carabinieri - Comando Legione

FATTO

Con istanza presentata il 15 febbraio 2019 a cinque uffici dell'Arma dei Carabinieri ubicati nella regione, militare dell'Arma, ha chiesto l'accesso agli atti di un procedimento da lui promosso, con istanza presentata il 30 luglio 2018 al Ministero della Difesa, al fine di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in un giudizio penale militare al cui esito era stato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile. Peraltro tale istanza di accesso era stata accolta da tre di quegli uffici dell'Arma, mentre uno aveva negato di detenere la documentazione richiesta, senza contestazione del a tal proposito.

Invece il comando legione, anch'esso destinatario dell'istanza originaria, dopo un'iniziale risposta interlocutoria che l'11 marzo 2019 aveva indotto il a reiterare l'istanza di accesso, il 13 di quello stesso mese è pervenuta al un diniego all'accesso, poi reiterato cinque giorni dopo.

Avverso tale diniego il ha proposto ricorso, il 12 aprile 2019, presso il Difensore civico regionale: il quale, con nota del 30 di quello stesso mese, ha però trasmesso il ricorso stesso a questa Commissione, perché diretto contro un diniego emesso da una pubblica amministrazione non avente competenza locale.

Con tre memorie datate 16 maggio 2019 l'Amministrazione resistente ha tra l'altro evidenziato di aver accolto l'istanza di accesso, pur subordinandola al pagamento dei diritti di ricerca e visura degli atti.

DIRITTO

In disparte le deduzioni dell'Amministrazione in punto di merito, l'istanza di accesso deve reputarsi accolta dall'Amministrazione stessa: con conseguente cessazione della materia del contendere e, quindi, con declaratoria di improcedibilità dell'odierno ricorso.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig.ha formulato un'istanza diretta a conoscere lo stato del procedimento che deduce aver avviato nel corso dell'anno 2017, finalizzato al cambio del proprio nome e cognome.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha depositato una nota in cui rileva che l'istanza del difensore del ricorrente – priva di sottoscrizione – era una mera richiesta di informazioni e non un'istanza di accesso, peraltro proveniente da soggetto privo di legittimazione per non avere dimostrato i poteri rappresentativi dell'istante.

DIRITTO

La Commissione, in disparte i profili riguardanti il potere di rappresentanza del difensore alla proposizione dell'istanza, ritiene il ricorso inammissibile in quanto l'istanza presentata era, in effetti, finalizzata a conoscere lo “stato” del procedimento attivato e, pertanto era genericamente diretta ad ottenere delle informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: SRL,

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

FATTO

La società ricorrente ha formulato un'istanza di accesso per conoscere ogni informazione utile riguardante il nuovo affidamento del servizio di documentazione degli atti processuali penali ed il suo stato di avanzamento, nonché per prendere visione della relativa documentazione.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di essere un'azienda che da oltre dieci anni esercita l'attività di verbalizzazione e resocontazione per conto terzi e quindi ha un forte interesse a partecipare alla nuova gara del Ministero della Giustizia per il servizio di documentazione degli atti processuali penali.

L'Amministrazione ha negato l'accesso rilevando che, ai sensi dell'art. 24, 3° comma della legge n. 241/90, non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione

Avverso il provvedimento l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una memoria in cui deduce che, allo stato, non è stato adottato alcun provvedimento formale relativamente alla gara di che trattasi, né una determina a contrarre e che l'affidamento del servizio di documentazione degli atti processuali penali è solamente inserito nel piano delle *performance* annuali.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato, in quanto l'Amministrazione ha dedotto di non aver adottato, allo stato, alcun provvedimento per l'indizione della gara per l'affidamento dei servizi in questione, ma meri atti interni di programmazione ed avviato procedure per definire, anche sul piano tecnico, le modalità di svolgimento della gara e del servizio.

In relazione all'attività di programmazione viene, inoltre, in rilievo la sottrazione all'accesso prevista dall'art. 24, comma 1, lettera c) in base al quale il diritto di accesso è escluso: "*...c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione*".

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig., avendo ricevuto la notifica di un avviso orale da parte del Questore, ha rivolto un'istanza di accesso agli atti finalizzata a conoscere la documentazione posta alla base del provvedimento.

L'Amministrazione ha rigettato l'istanza rilevando che i documenti richiesti sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1 della l. 241/1990 e dell'art. 3 del D.M. 415/1994 che individua le *“Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità”*.

Il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha invocato la sottrazione all'accesso dei documenti richiesti, in quanto ricadenti nella previsione dell'art. 3 del D.M. 415/1994, non può che rigettare il ricorso non avendo il potere di disapplicare il citato provvedimento, dovendosi il ricorrente rivolgere, a tal fine, all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione rappresentando il proprio interesse difensivo nell'ambito del procedimento civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa delle condizioni della detenzione subita presso la Casa Circondariale di

Avverso il silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni assumendo che quanto depresso dall'Amministrazione nell'ambito del giudizio civile pendente attesterebbe una situazione non veritiera.

L'Amministrazione ha depositato una memoria in cui deduce di aver già depositato i documenti richiesti nell'ambito del giudizio civile pendente.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto l'Amministrazione ha dedotto di aver già depositato nell'ambito del giudizio civile pendente tra le parti innanzi al Tribunale di tutti i documenti in suo possesso che interessano l'istante e di non averne a disposizione altri.

La Commissione non ha, in ogni caso, il potere di sindacare la veridicità di quanto dedotto e depositato dall'Amministrazione o da suoi funzionari, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi che assume lesi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig., dopo aver presentato una richiesta di informazioni all'INPS in ordine all'erogazione della pensione privilegiata in suo favore, non avendo ricevuto risposta, formalizzava, in data 20.3.2019, un'istanza di accesso agli atti finalizzata alla visione/estrazione di tutta la documentazione riguardante la propria pensione privilegiata, della quale sono indicati gli esatti riferimenti.

Formatosi il silenzio-rigetto, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Avvocatura Generale dello Stato

FATTO

Il Sig. deduce di aver presentato un esposto contro un Avvocato dello Stato in servizio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di, che si è concluso con un provvedimento di archiviazione, non essendo stati riscontrati elementi a carico dello stesso, in relazione a presunte frasi offensive nei suoi confronti e, pertanto, ha formulato un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti istruttori relativi a quell'esposto.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego/differimento opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni. Parte resistente, con memoria del 5 giugno u.s. ha accolto la domanda ostensiva, elencando i documenti collegati all'esposto ed invitando il ricorrente ad esercitare l'accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota depositata da parte resistente lo scorso 5 giugno, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

FATTO

La società ricorrente ha formulato un'istanza di accesso per conoscere ogni informazione utile riguardante il nuovo affidamento del servizio di documentazione degli atti processuali penali ed il suo stato di avanzamento, nonché per prendere visione della relativa documentazione.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di essere un'azienda che da oltre dieci anni esercita l'attività di verbalizzazione e resocontazione per conto terzi e quindi ha un forte interesse a partecipare alla nuova gara del Ministero della Giustizia per il servizio di documentazione degli atti processuali penali.

L'Amministrazione ha negato l'accesso rilevando che, ai sensi dell'art. 24, 3° comma della legge n. 241/90, non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione

Avverso il provvedimento l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una memoria in cui deduce che, allo stato, non è stato adottato alcun provvedimento formale relativamente alla gara di che trattasi, né una determina a contrarre e che l'affidamento del servizio di documentazione degli atti processuali penali è solamente inserito nel piano delle *performance* annuali.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato, in quanto l'Amministrazione ha dedotto di non aver adottato, allo stato, alcun provvedimento per l'indizione della gara per l'affidamento dei servizi in questione, ma meri atti interni di programmazione ed avviato procedure per definire, anche sul piano tecnico, le modalità di svolgimento della gara e del servizio.

In relazione all'attività di programmazione viene, inoltre, in rilievo la sottrazione all'accesso prevista dall'art. 24, comma 1, lettera c) in base al quale il diritto di accesso è escluso: "*...c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione*".

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

FATTO

Il Sig. ha chiesto all'Amministrazione di poter accedere agli atti del Concorso/2018 per n. posti per il profilo di di II livello professionale, avendo partecipato alla procedura e non essendo stata ammesso alla prova orale a causa del punteggio insufficiente conseguito in sede di valutazione dei titoli.

A seguito di una serie di interlocuzioni, l'Amministrazione, con nota del 24 aprile 2019 ha consentito l'accesso rilevando che, a seguito di approvazione degli atti del concorso indicato in oggetto da parte della Giunta Esecutiva dell'Ente, con delibera n. in data 29 marzo 2019, "*Lei è autorizzato ad accedere agli atti richiesti con nota del 22 gennaio 2019*" presso l'Amministrazione Centrale dell'INFN.

L'istante ha, tuttavia, adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile in quanto non sono chiarite le ragioni per le quali l'istante non ritenga soddisfacente il provvedimento con cui l'Amministrazione ha, da ultimo, con nota del 24/4/2019, accolto l'istanza di accesso formulata dal ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., ha presentato alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia del provvedimento di espulsione emesso a suo carico in data 1.6.2017.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria deducendo di aver convocato l'istante presso la Questura di, per l'esercizio del diritto di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha informato l'istante dell'esito positivo del procedimento di accesso, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Statale di

FATTO

Il Sig., nella qualità di RSU presso l'Istituto resistente, ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti relativi alla ripartizione del *bonus* docenti rilevando che l'Amministrazione avesse reso noti solo i nominativi dei soggetti destinatari del *bonus*, ma non i relativi importi né le motivazioni del riparto.

Avverso il provvedimento di rigetto l'istante, nella sua qualità, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai docenti destinatari del *bonus*, soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990 e che lo stesso ricorrente dichiara essergli stati comunicati dal Dirigente scolastico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro di

FATTO

Il Sig. deduce di aver presentato agli uffici dell'Ispettorato del lavoro di un'istanza di accesso con cui richiedeva l'estrazione di alcuni documenti (in particolare le buste paga) formate dalla società, sua ex datrice di lavoro, e riguardanti la sua posizione.

Ciò al fine di tutelare i propri credito, a seguito di dimissioni volontarie.

L'Ispettorato negava l'accesso invocando l'art. 2 del D.M. 757/1994 ed avverso il provvedimento l'odierno ricorrente si è rivolto alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Nella seduta del 15 aprile 2019 la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, riteneva necessario acquisire l'istanza di accesso formulata dal ricorrente che non risultava allegata al ricorso e, per ragioni di economia procedimentale invitava l'Amministrazione a chiarire se, in effetti, fosse in possesso o meno di buste paga riferibili al lavoratore atteso il tenore non univoco, sul punto, del provvedimento di diniego impugnato.

Il legale dell'istante ha comunicato alla Commissione di non avere a disposizione l'istanza di accesso in quanto formulata dal suo assistito presso l'Amministrazione senza estrarne copia; invitava pertanto l'Ispettorato a trasmettere l'istanza alla Commissione.

L'Ispettorato, dal canto suo, si è limitato a comunicare alla Commissione di aver consentito l'accesso al prospetto paga della mensilità agosto 2018

A quanto punto il legale del ricorrente, pur prendendo atto di tale circostanza ha dedotto di avere interesse alla definizione del ricorso presentato il 20.3.2019 avverso il diniego di accesso oppostogli dall'ITL di, anche per fini risarcitori ed ha chiesto di sapere se, in effetti l'Ispettorato abbia trasmesso l'istanza di accesso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso ed anche al fine di valutare la permanenza dell'interesse alla decisione, ritiene necessario acquisire l'istanza di accesso formulata dal ricorrente e pertanto, preso atto di quanto comunicato dall'istante, invita l'Amministrazione a trasmetterne copia ed

a chiarire se sia in possesso o meno di ulteriori buste o prospetti paga riferibili al lavoratore, diversi rispetto a quello già consegnato.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i documenti e informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. rivolgeva al Ministero dell'interno un'istanza di accesso agli atti contenuti nel fascicolo riguardante la propria istanza presentata alla competente Prefettura, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Il Ministero ha riscontrato l'istanza con una nota automatizzata trasmessa subito dopo la ricezione dell'istanza di accesso in cui si fa genericamente riferimento ai termini di conclusione del procedimento, alle modalità attraverso cui è possibile assumere informazioni sullo stato della pratica, alla possibilità di esercitare l'accesso presso la Prefettura; la nota si conclude con la richiesta di evitare l'*“avvio di meccanismi defatiganti richieste di notizie”* che costituiscono un aggravio per l'attività dell'Amministrazione

Avverso tale nota di riscontro l'istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta del 19.3.2019 emanava un'ordinanza istruttoria in cui invitava l'Amministrazione a fornire chiarimenti in ordine al momento della trasmissione dell'istanza di accesso alla Prefettura da parte del Ministero, sospendendo la decisione fino alle determinazioni della Prefettura di, ovvero, fino alla decorrenza del termine di trenta giorni dalla ricezione da parte di quest'ultima dell'istanza di accesso.

Il Ministero ha fornito i chiarimenti richiesti ed ha altresì rilevato che la Prefettura ha invitato il legale dell'istante, con pec del 29/4/2019 a prendere contatti con la stessa per l'esercizio del diritto di accesso agli atti istruttori suscettibili di ostensione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha informato l'istante dello stato del procedimento e della possibilità di esercitare l'accesso presso la sede della Prefettura, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

FATTO

Il ricorrente amministratore del Condominio di in, ha presentato in data 27 febbraio 2019 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di richiesta di copia degli atti di prevenzione incendi relativi fascicolo n. /, ossia al progetto presentato dal sig. in qualità di amministratore di srl, comprensivo di tutti gli allegati e dei successivi documenti del procedimento; in particolare, il ricorrente ha chiesto di accedere alla eventuale valutazione emessa dal Comando adito, ai verbali degli eventuali sopralluoghi, ai nuovi progetti presentati ed alle nuove valutazioni nel frattempo effettuate.

Motiva il ricorrente che il locale ove la società s.r.l. esercita la sua attività è adiacente al condominio di e, dunque il Condominio è titolare di un interesse qualificato a verificare che la pratiche antincendio siano regolari. L'accedente ricorda, poi, che i chiesti documenti sono accessibili anche ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del d. lgs. 33/2013.

La condotta inerte di parte resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il gravame è stato notificato alla società s.r.l. controinteressata.

L'amministrazione resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha comunicato che l'immobile è oggetto di un'indagine da parte della Procura della Repubblica e che la società s.r.l. controinteressata ha espresso la volontà di "voler rinunciare a dar seguito alla disamina del progetto per la contrapposizione delle norme vigenti in materia di urbanistica architettonica e monumentale con le prescrizioni inserite nel parere di congruità".

DIRITTO

La Commissione osserva che, la circostanza evidenziata dall'amministrazione resistente, ossia la rinuncia della società controinteressata s.r.l. al progetto, verificatasi nelle more della presentazione del presente gravame, abbia determinato la caducazione dell'interesse conoscitivo della ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo -

FATTO

Il ricorrente, con istanza del 6.03.2019, ha chiesto di accedere ai documenti controllati dall'amministrazione resistente per verificare le dichiarazioni effettuate dalla sig.ra e dal sig., assegnatari delle supplenze per n. posti di assistente amministrativo con durata fino al, individuati nella graduatoria d'istituto di terza fascia del personale ATA triennio 2017 – 2019. Motiva il ricorrente di essere inserito nella predetta graduatoria con un punteggio pari a

L'amministrazione con provvedimento del 19.04.2019 ha negato il chiesto accesso atteso che il ricorrente non ha partecipato alla procedura selettiva per non avere risposto alla mail di convocazione, ed ha comunicato che il sig. ha un punteggio pari a e la sig.ra un punteggio pari a

Il provvedimento di diniego è stato impugnato innanzi la Commissione citato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente recante la data del 14.05.2019, la quale ha trasmesso alla Commissione i documenti relativi alla presente vicenda. Il ricorso è stato notificato solo alla controparte Il controparte ha comunicato alla Commissione di volersi opporre al rilascio di copia dei chiesti documenti.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente , quale aspirante alle supplenze presente nella graduatoria citata, è stato interpellato dalla scuola resistente al fine di riscontrarne la disponibilità ad accettare la proposta di assunzione. Il ricorrente non rispondendo alla convocazione ha rinunciato alla partecipazione alla procedura. Pertanto, la Commissione rileva che il ricorrente estraneo alla procedura, è privo di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Corte di Appello di – Ufficio di Presidenza

FATTO

L'avv. ricorrente in data 10.08.2017 ha presentato un esposto al Consiglio Superiore della magistratura e da questo trasmesso alla Corte di Appello resistente, nei confronti del dott., Giudice onorario in servizio presso il Tribunale di, segnalando comportamenti rilevanti sul piano disciplinare.

Successivamente, con istanza del 6.02.2019, l'avv. ricorrente ha chiesto alla Corte di Appello resistente di accedere ai documenti del relativo procedimento ed il Presidente della medesima, in pari data, ha respinto la richiesta.

Il provvedimento di diniego del 6.02.2019, è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame è allegata la mail di ricevimento del provvedimento impugnato ma non il provvedimento; inoltre non è allegata la notifica del gravame al controinteressato dott.

La Corte di Appello resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha comunicato di avere autorizzato il rilascio di copia del provvedimento con il quale è stato deciso di non dare avvio all'azione disciplinare nei confronti del controinteressato dott. Aggiunge parte resistente di ritenere il ricorrente privo di un interesse a conoscere la corrispondenza intercorsa con il Presidente del Tribunale di, atteso che il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 116 del 2017, costituisce un atto interno all'ufficio che non è suscettibile di impugnazione.

La Commissione, con decisione del 15.04.2019, ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo: per mancata allegazione della prova della notifica al controinteressato dott. e del provvedimento di parziale accoglimento dell'istanza in questione ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006.

Successivamente, il ricorrente ha inviato alla Commissione un'istanza revocatoria ricevuta in data 9.05.2019, con la quale espone che la mancata notifica del provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso datato 6.02.2019, meramente richiamato nella conferma del 6.03.2019 successivamente conosciuta, preclude il formarsi di qualsiasi decadenza rispetto all'impugnativa dell'atto principale mai comunicato né notificato.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della richiesta revocatoria del ricorrente del 9.05.2019, procede all'esame del merito revocatorio e ricorda che a tenore dell'art. 395 c.p.c. "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare". Nel caso in esame, il ricorrente non ha prospettato alcun errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Commissione, inoltre le circostanze rappresentate dal ricorrente non hanno alcuna rilevanza rispetto alla decisione della Commissione del 15.04.2019.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: Associazione -

contro

Amministrazione resistente: Istituto Superiore di Sanità

FATTO

La sig.ra, in qualità di presidente dell'Associazione di volontariato - con istanza del 9 aprile 2019 rivolta all'Istituto resistente, ha chiesto di accedere ai documenti “prodotti dall'Istituto Superiore di Sanità in merito alla sicurezza per la salute umana e sulla sicurezza per la flora e per la fauna delle frequenze della rete 5G preliminari alla concessione all'industria dell'uso delle frequenze da parte del Governo”. Motiva la ricorrente che l'associazione ricorrente è portatrice di interessi alla tutela dell'ambiente e della salute.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame non è allegata la richiesta ostensiva.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che l'associazione ricorrente agisce senza fini di lucro per il perseguimento di fini di solidarietà sociale, tra i quali si ricordano quelli relativi alla promozione di strategie di supporto sociale e socio – sanitario per i malati ambientali e per le vittime di intossicazioni croniche, la promozione di una cultura della prevenzione sanitaria basata sulla riduzione degli inquinamenti ambientali, la tutela dell'ambiente in tutte le sue manifestazioni: tutela del paesaggio e, dell'ambiente naturale, della flora e della fauna e conservazione dei beni storico artistici e promozione di una migliore qualità dell'ambiente urbano (art. 4 dello Statuto).

L'associazione, dunque, appare titolare di un interesse qualificato, ossia l'analisi della eventuale nocività delle frequenze 5, collegato da un nesso strumentale ai documenti richiesti; salvo che nella fattispecie non vengano in rilievo interessi ulteriori non agli atti della Commissione.

PQM

La Commissione, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il sig., amministratore delegato della s.r.l. ricorrente, dopo avere ricevuto il verbale unico di accertamento e notificazione n. del 19 dicembre 2018, con istanza del 9 gennaio 2019 ha chiesto all'Ispettorato resistente di accedere ai seguenti documenti:

- 1) copia del contratto di lavoro tra srl e del 24 marzo 2018;
- 2) copia degli atti di partecipazione da parte di a “corsi di formazione per conto di srl”;
- 3) copia del biglietto da visita nominativo di intestato srl;
- 4) copia delle dichiarazioni testimoniali, rese dai lavoratori, e degli altri lavoratori (non indicati in maniera specifica nel verbale citato) ascoltati nel corso della ispezione.

Ciò al fine di tutelare in sede giudiziaria ed amministrativa i diritti ed interessi della società ricorrente.

L'Ispettorato adito, con provvedimento del 9 aprile, ha concesso l'accesso ai documenti di cui ai punti 1, 2 e 3.

Relativamente ai documenti di cui al punto n. 4, l'amministrazione resistente ha concesso l'accesso alle dichiarazioni rese dai sigg.ri e, L'amministrazione ha, invece, negato l'accesso alle dichiarazioni testimoniali rese dai lavoratori, ai sensi dell'artt. 2, lett. c) del d.m. n. 757/1994 e della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43/2013. Aggiunge l'amministrazione acceduta che la controinteressata, la quale risulta essere stata alle dipendenze della società s.r.l. nel corso dell'anno 2018, si è opposta all'accesso per essere il procedimento ispettivo ancora in corso di svolgimento. In effetti, precisa l'Ispettorato che il procedimento si concluderà con l'ordinanza di archiviazione o di ingiunzione di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981. Aggiunge l'amministrazione che la ricorrente ha dichiarato, con memoria del 22.02.2019, che il sig. è “legato alla proprietà da un preciso rapporto di lavoro”.

Il provvedimento di parziale accoglimento citato è stato impugnato, tramite l'avv., innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Tra gli allegati al ricorso è presente la memoria che la società ricorrente aveva inoltrato all'amministrazione resistente a seguito del ricevimento del preavviso di parziale rigetto. Nella memoria, del 19.04.2019, il legale rappresentante della società, esponeva che la sede di della società resistente ha cessato la propria attività nel corso del mese di ottobre 2018 e che i lavoratori impiegati

sono stati licenziati per giustificato motivo oggettivo. Pertanto, evidenzia parte resistente che i testimoni non possono subire alcun pregiudizio dall'ostensione dei documenti; aggiunge parte resistente che il sig. sarebbe ancora alle dipendenze della società e che la sua dichiarazione dovrebbe riguardare l'esistenza e l'efficacia del rapporto contrattuale, ragione per la quale non potrebbe subire alcuna ritorsione dal rilascio dei documenti.

DIRITTO

La Commissione ricorda che il d.m. n. 757/1994, sottrae all'accesso "i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi" "finche' perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale", (art. 2, comma 1 lett. c) e art. 3, comma 1 lett. c) d.m. n. 757/1994). Pertanto, con riferimento alle dichiarazioni rese dal sig., la Commissione chiede alla società ricorrente di volere chiarire se il controinteressato è ancora alle dipendenze della società s.r.l. considerata la contraddittoria affermazione secondo la quale la sede di della società avrebbe cessato la propria attività, con conseguente licenziamento dei lavoratori ivi impiegati e quella secondo la quale il sig. sarebbe legato alla proprietà da un rapporto contrattuale. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

Relativamente ai documenti inerenti la sig.ra, la Commissione osserva che il diritto alla tutela della riservatezza dei lavoratori sussiste finché perduri il rapporto di lavoro; nella presente fattispecie la ricorrente non è più dipendente della società s.r.l. e., pertanto, si deve ritenere prevalente il diritto della ricorrente ad accedere ai documenti al fine di esercitare il diritto di difesa.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, per il resto chiede alle parti di volere fornire i chiesti chiarimenti. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia per le erogazioni in agricoltura – A.G.E.A.

FATTO

La ricorrente sig.ra, proprietaria di un terreno sito in (.....), tramite l'avvocato con istanza del 1.03.2019 ha chiesto all'Agenzia resistente di accedere a tutti i documenti relativi ai “titoli PAC” intestati alla ricorrente stessa ed a quelli relativi alla successione della madre sig.ra, deceduta a in data Motiva la ricorrente che, da un riscontro effettuato sul portale web SIAN, si evince che i “titoli PAC” relativi alla successione della sig.ra risultano attribuiti esclusivamente alla sig.ra, sorella della ricorrente e non anche a quest'ultima. La ricorrente ha fornito prova della propria qualità di erede trasmettendo all'Agenzia adita una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale ha affermato di essere erede della sig.ra

La condotta inerte di parte resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il gravame è stato notificato alla controinteressata sig.ra

E' pervenuta memoria dell'Agenzia resistente, la quale ha comunicato di avere trasmesso alla ricorrente i chiesti documenti in data 15.05.2019, dopo averli ricevuti dall'amministrazione detentrici, ossia il Centro di assistenza Agricolo – C.I.A. Alla memoria è allegato il provvedimento di concessione del chiesto accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale l'Agenzia resistente comunica di avere trasmesso i chiesti documenti allegando il provvedimento di accoglimento della richiesta ostensiva, rilava la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Banca

FATTO

Il ricorrente è titolare di un rapporto contrattuale con la Banca resistente presso la quale ha acceso due conti correnti ed ha attivato diversi servizi connessi. Nel corso del mese di dicembre 2018, il sig. ha disposto un bonifico per via telematica, per un importo pari a euro, a debito di uno dei propri conti presso la Banca resistente verso altri Istituti di Credito. Tuttavia, la Banca ha sospeso l'esecuzione dell'ordine chiedendo al ricorrente la trasmissione di apposita autorizzazione scritta unitamente alla copia del documento d'identità. Poiché la modulistica trasmessa riportava la firma digitale e non olografa, la banca acceduta ha contattato per via telefonica il ricorrente il quale, successivamente, ha cancellato la richiesta di bonifico. Il sig. ha, poi, presentato ricorso innanzi l'Arbitro Bancario finanziario chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata tempestiva esecuzione del bonifico. Nel more del giudizio innanzi l'ABF, in data 23 marzo 2019, ha chiesto di accedere alle registrazioni (in forma originale o trascritta) delle chiamate telefoniche effettuate al Call Center di Banca nei giorni, con le quali sollecitava l'esecuzione delle proprie disposizioni. Ciò al fine di dimostrare nel giudizio il comportamento omissivo della Banca

La condotta inerte della Banca resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. E' pervenuta una memoria con la quale la banca acceduta espone di non avere rigettato la richiesta e di volere mettere a disposizione del ricorrente le registrazioni, non appena reperite. Osserva la Banca resistente che nella fattispecie in esame non trova applicazione il Capo V della legge n. 241 del 1990; infatti, il rapporto di conto corrente in relazione al quale è stata formulata la richiesta ostensiva ha natura privatistica e l'interesse alla conoscenza dei chiesti documenti non è riferibile all'attività di gestione di un servizio pubblico né ad atti inerenti la gestione di interessi collettivi.

DIRITTO

La Commissione osserva che correttamente l'Istituto bancario resistente ha ricondotto l'istanza in esame nell'alveo dei rapporti privatistici che trovano origine nel contratto di conto corrente bancario ed inerenti attività di carattere bancario e finanziario; pertanto nella fattispecie in esame non trova

applicazione il Capo V della legge n. 241 del 1990 il quale disciplina l'accesso a documenti amministrativi.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: - Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia – C.O.I.S.P.

contro

Amministrazione resistente: Polizia di stato – –

FATTO

Il sig. in qualità di Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) e di Segretario Generale Provinciale COISP, in data 13.02.2019 ha chiesto di accedere ai seguenti documenti inerenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro relativi al Reparto Polizia di Stato

- a. copia documento di valutazione dei rischi edizione 2019;
- b. piano di Prevenzione Incendi e Gestione delle emergenze;

Ciò dopo avere ricevuto la comunicazione con la quale l'amministrazione resistente aveva comunicato di avere posto a disposizione delle RLS il DVR modificato, in vista della riunione periodica di cui all'art. 35 del d.lgs n. 81/2008 fissata per il giorno 21.02.2019. A supporto della richiesta l'accedente ricorda l'orientamento della giurisprudenza ed alcune decisioni di questa Commissione.

Dal verbale della riunione del 21.02.2019, si evince che l'amministrazione ha ribadito di avere messo a disposizione, mediante visione, il DVR nei locali dell'azienda .

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, dal commissario in quiescenza, nel frattempo succeduto al sig. nella qualità di Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Questa Commissione, con decisione del 15.04.2019 aveva accolto il ricorso ricordando la disciplina speciale di cui al d.lgs. n. 81/2008. Successivamente, parte resistente ha trasmesso alla Commissione e per conoscenza alla ricorrente le determinazioni assunte a seguito del ricevimento della decisione indicata, ossia di consentire alla O.S. ricorrente l'estrazione di copia cartacea ed informatica del DVR e di tutti gli atti connessi alla valutazione del rischio, secondo le modalità ed i limiti prescritti dalla norma di carattere speciale.

La O.S. ricorrente ha trasmesso una nota con la quale contesta la determinazione assunta dall'amministrazione relativa ad un applicazione restrittiva delle modalità di esercizio del diritto di accesso, ed ha chiesto alla Commissione di fornire inequivocabili indicazioni sul diritto di estrazione di copia.

DIRITTO

Questa Commissione non ha il potere di riesaminare le proprie decisioni, unica possibilità di riesame è quella data da un'istanza di revocazione per errore di fatto; la nota in esame, tuttavia, non contiene gli elementi di una richiesta revocatoria per errore di fatto e, pertanto, la Commissione ne rileva l'inammissibilità.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

La ricorrente, docente di una classe della scuola primaria, dopo avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare con formale contestazione di addebito “ per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri ed alla correttezza inerenti la funzione” ha chiesto, in data 13 marzo tramite l'avv. 2019, di accedere ai documenti del relativo procedimento. L'Istituto scolastico acceduto, con provvedimento del 26 marzo 2019 ha concesso l'accesso ai chiesti documenti oscurando i nominativi dei genitori e dei minori, perché irrilevanti rispetto alla contestazione mossa con il provvedimento di avvio del procedimento ed in ragione della tutela del diritto alla riservatezza conseguente al contesto educativo relazionale nel quale la docente opera.

Il provvedimento di parziale accoglimento della richiesta ostensiva è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. L'amministrazione scolastica adita ha trasmesso una memoria con la quale ha comunicato che i genitori dei minori hanno chiesto all'amministrazione acceduta di tutelarli rimanendo nell'anonimato; la dirigente scolastica dell'Istituto, dott.ssa, richiama a sostegno del proprio parziale diniego la delibera ANAC n. 1309 del 28.12.201 e, in particolar, la parte nella quale l'Autorità, afferma che “Quando l'oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche, non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l'ente destinatario della richiesta dovrebbe accordare l'accesso parziale ai documenti, oscurando i dati personali ivi presenti. Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto...”

DIRITTO

La Commissione osserva che i genitori firmatari dei documenti, parte del procedimento disciplinare mosso nei confronti della ricorrente, rivestono il ruolo di controinteressati.

La Commissione chiede, pertanto, all'amministrazione resistente di notificare il presente gravame, ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 5 del D.P.R. 184 del 2006, ai controinteressati, non individuati e non conoscibili dalla ricorrente al momento della presentazione dell'odierno gravame. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione resistente a notificare il ricorso ai controinteressati; *medio tempore* i termini restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento Impiego del Personale – Ufficio Impiego Graduati e Militari di Truppa

FATTO

Il Caporale Maggiore Capo, effettivo presso il Reggimento Artiglieria Terrestre (da montagna) di stanza in (.....), ha ricevuto il preavviso di rigetto dell'istanza di trasferimento presso la sede di, motivato, tra l'altro sulla mancanza di P.O. presso la sede di idonee e corrispondenti alla figura professionale del ricorrente. Successivamente, il ricorrente ha chiesto di accedere alle Tabelle Ordinarie Organiche T.O.O. degli E.D.R. ubicati nella sede di L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 1 aprile 2019, ha negato l'accesso ai sensi dell'art. 1048, comma 1, lett. r) del d.P.R. n. 90/2010 ed ha comunicato al ricorrente i dati percentuali del personale del reparto di appartenenza e di quello di richiesto dal ricorrente.

Il provvedimento del 1 aprile è stato impugnato, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione ricorda che la disposizione regolamentare citata in relazione all'interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali, esclude dall'accesso diverse categorie di documenti, tra le quali le tabelle Ordinarie Organiche. La Commissione preso atto della disposizione regolamentare citata e non avendo il potere di disapplicare la normativa regolamentare citata certamente applicabile alla specie, rileva l'infondatezza del gravame (C.d.S n. 489/2016).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso..

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di

FATTO

Il ricorrente, funzionario dipendente dell'Istituto resistente dal in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, con istanza dell'8.04.2019 rivolta all'IACP resistente, ha chiesto di "accedere alla vigente convenzione e pertinente polizza stipulata tra l'Ente e INA ASSITALIA - Gruppo Generali, ai fini della conoscenza delle clausole in essa contenute ed in particolare riguardo la modalità e la tempistica di liquidazione del trattamento di fine rapporto, ovvero se la polizza stipulata, che costituisce un contratto, prevale rispetto alla norma (art. 1, comma 484 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) introdotta in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei TFS e dei TFR per i dipendenti pubblici che maturano il diritto alla pensione a decorrere dal 1° gennaio 2014". Precisa il ricorrente che l'Istituto acceduto attraverso polizze di assicurazione stipulate con Ina Assitalia ha costituito le disponibilità economiche per fare fronte al trattamento di fine rapporto dovuto ai propri dipendenti. A tale fine, l'ente annualmente deposita una quota capitale di TFR alla compagnia di assicurazione, i beneficiari delle prestazioni garantite dalle singole polizze sono i dipendenti, ivi compreso il ricorrente.

L'Istituto resistente, con provvedimento del 3.05.2019 ha negato il chiesto accesso atteso che il rapporto che intercorre tra i contraenti INA Assitalia e l'Istituto acceduto appartiene alla tipologia TFR Azienda il cui beneficiario esclusivo dei capitali maturati è lo IACP di, rapporto distinto dalla tipologia TFR dipendenti i cui beneficiari sono i dipendenti.

Il provvedimento di diniego è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria della società resistente la quale riferisce che la Convenzione, allegata alla memoria stessa, stabilisce che "l'Azienda assume la figura giuridica di contraente e beneficiaria delle polizze che saranno emesse in virtù della Convenzione; essa si impegna ad inserire in assicurazione tutto il personale attualmente in servizio nonché quello che sarà assunto successivamente col rispetto dell'art. 1919 c.c. Dall'azienda, pertanto, saranno pagati i premi dovuti per alimentare le polizze stesse ed all'azienda medesima saranno liquidate le prestazioni garantite dalle singole polizze". Chiarisce, infine, parte resistente che si applicano le disposizioni di legge in materia di pagamento del TFR e, pertanto, che il ricorrente è privo di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'art. 2 dell'allegata Convenzione stabilisce che il contratto è composto, oltre che dalla Convenzione, anche dagli elenchi di polizze emessi nel periodo di durata della Convenzione medesima e che ogni elenco evidenzia le generalità e l'età degli assicurati, le tariffe impiegate, le durate dell'assicurazione, i premi investiti etc. Il contratto si compone, altresì, di tanti certificati di assicurazione quanti sono gli assicurati; ogni certificato comprende tutte le posizioni assicurative emesse per l'intestatario fino alla data di emissione del certificato stesso e per ciascuna di esse è evidenziata la tariffa impiegata, la data di effetto, l'età dell'assicurato, il capitale assicurato a scadenza etc. Il contratto in esame, dunque, benchè stipulato tra l'Istituto acceduto e INA Assitalia, riguarda direttamente gli assicurati, tra i quali il ricorrente, il quale vanta un interesse qualificato ad accedere alle parti del contratto a lui riferite.

Il chiarimento fornito dall'amministrazione secondo il quale la c.d. legge di stabilità 2014 citata ha esteso la modalità di pagamento rateale dei TFR e dei TFS dei dipendenti pubblici alle prestazioni di importo complessivo superiore a 50.000 euro, non incide sull'interesse del ricorrente a conoscere la generalità delle clausole contrattuali.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane s.p.a.

FATTO

La ricorrente dott.ssa, presta servizio presso la sede di (.....) della società resistente e, tramite l'avv. in data 18.03.2019, ha rappresentato alla sede di di Poste Italiane di essersi “collocata nella graduatoria per la mobilità territoriale in ambito regionale al posto per il profilo di specialista consulente finanziario – livello e nonostante ciò “si è vista calpestare il proprio diritto soggettivo al trasferimento nel comune di in ragione del mancato obbligatorio scorrimento della predetta medesima graduatoria anche alla luce dell'accordo del 13 giugno 2018”. Contestualmente, la ricorrente ha chiesto di accedere ad “ogni atto e/o documento idoneo a certificare l'esistenza di posti vacanti per il profilo di specialista consulente finanziario – livello nel Comune di alla data del 13 giugno 2018”. La società resistente, con provvedimento del ha negato il chiesto accesso considerato che l'istanza non ha ad oggetto documenti ostensibili, anche alla luce della sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. del

Il provvedimento di diniego è stato impugnato, tramite l'avv., innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria della società resistente la quale espone che la ricorrente nel corso del mese di aprile del 2018 aveva presentato analoga istanza di accesso al fine di ottenere copia della c.d. pianta organica dalla quale si evincessero i posti esistenti di specialista consulente finanziario dedicato - livello per i comuni di e di - anni dal 2016 al 2018; ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi conseguenti al diniego alla mobilità territoriale c.d. volontaria. La società adita aveva negato il chiesto accesso, con provvedimento del 25.07.2018, considerato che l'istanza non aveva ad oggetto documenti formati e detenuti stabilmente dalla società. Pertanto, conclude Poste Italiane s.p.a. il presente ricorso sarebbe tardivo perché presentato avverso il provvedimento del 18.04.2019 meramente confermativo del provvedimento del 25.07.2018. Ancora, motiva la società resistente che il rapporto di lavoro con la ricorrente riveste natura privatistica e che l'istanza in esame non ha ad oggetto documenti ma mere informazioni. In particolare, espone la società di non possedere documenti che riportino l'organico degli uffici, ma di potere rilevare l'organico stesso a seguito di una combinazione di dati scaturenti da interrogazioni informatiche. Aggiunge la società che il dimensionamento dei ruoli specialistici di sala, ai quali appartiene la ricorrente, è particolarmente articolato e complesso.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva che il presente gravame è in termini, atteso che il provvedimento impugnato del 18.04.2019 non riveste carattere meramente confermativo, per avere la società acceduta addotto degli elementi di novità ulteriori rispetto al provvedimento del 25.07.2018. Nel merito la Commissione ricorda che l'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, dispone che "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso". Pertanto, poiché la società acceduta ha comunicato di non possedere documenti che riportino l'organico, il ricorso va respinto.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tribunale di

FATTO

Il ricorrente ing., con istanza del 14.2.2019 ha chiesto al Tribunale resistente di accedere ai seguenti documenti:

1. copia di atti/verbali nei quali vengono riportati, il numero e/o le percentuali di incarichi ricevuti da ogni CTU e relativo compenso per ogni anno dal al
2. copia di qualsiasi atto necessario a comprendere la posizione del ricorrente rispetto al totale degli incarichi assegnati e rispetto agli altri colleghi ctu, dal al

Il ricorrente informa la Commissione di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di al n. e di essere consulente tecnico del Tribunale di dal, n. Motiva poi l'ing. che i chiesti documenti sono necessari per confrontare la propria posizione rispetto agli altri colleghi CTU e lo stato degli incarichi affidati; infatti, segnala l'ing. che presso il Tribunale di (e sul portale online del tribunale di) non esiste un registro pubblico degli incarichi assegnati a CTU.

Il Tribunale resistente ha negato l'accesso con provvedimento dell'8.03.2019, confermando il proprio rigetto "mancando l'interesse diretto a tutela di una situazione giuridicamente rilevante", per essere il ricorrente titolare di una mera aspettativa non azionabile.

Il provvedimento di diniego dell'8.03.2019, è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Poiché nel provvedimento di diniego dell'8.03.2019 il Tribunale resistente aveva comunicato di avere confermato il proprio diniego, la Commissione con ordinanza del 15 aprile 2019 ha chiesto al Tribunale resistente di volere chiarire se fosse stato emanato un precedente provvedimento di diniego ed, in caso positivo, di volerlo trasmettere, nonché di chiarire se i documenti acceduti fossero esistenti agli atti e detenuti dal Tribunale di

Interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente in data 16 maggio, il Tribunale ha trasmesso una memoria alla quale ha allegato il provvedimento del 6.03.2018, con il quale negava il chiesto accesso "mancando un interesse diretto a tutela di una situazione giuridicamente rilevante, in quanto l'accedente è titolare di una mera aspettativa non azionabile". Il Tribunale ha altresì comunicato che i chiesti documenti sono distribuiti in centinaia di fascicoli processuali, spesso archiviati, per cui pur essendo i medesimi in possesso del Tribunale ne è di fatto impossibile il reperimento.

DIRITTO

La Commissione rileva che il provvedimento impugnato dell'8.03.2019 è meramente confermativo del provvedimento del 6.03.2018; pertanto, il presente gravame è tardivo per essere stato presentato oltre il termine di trenta giorni previsti dalla legge e decorrenti dal provvedimento del 6.03.2018.

PQM

La Commissione rileva l'irricevibilità del ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. sede di

FATTO

Il ricorrente, padre di, non vedente ed incapace naturale nata il, con istanza del 15.04.2019 ha chiesto di accedere ai dati pensionistici dei trattamenti di invalidità civile di cui è titolare la figlia e, in particolare, ai seguenti documenti:

- a) certificato medico sanitario;
- b) dati identificativi delle pensioni di e relativi importi ;
- c) estratti riepilogativi degli emolumenti erogati a partire dall'anno 2000;
- d) copie dei modelli AP03 trasmessi dal patronato INAS all'ufficio pagatore;
- e) codice IBAN del c/c sul quale sono accreditate le pensioni.

Chiarisce il ricorrente di avere assunto la gestione degli affari, in nome e per conto della figlia ex art. 2028 c.c.

Motiva il sig. che i chiesti documenti sono necessari per presentare domanda per l'attribuzione della pensione di reversibilità del nonno a favore della figlia ed al fine di proporre ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno e/o tutore per la figlia. L'Istituto resistente, con provvedimento del 3.05.2019 ha negato il chiesto accesso stante l'insussistenza in capo al ricorrente di un interesse attuale ad accedere ai documenti o a compiere atti per conto dell'incapace naturale

Aggiunge l'Istituto che, poiché l'eventuale richiesta di amministrazione di sostegno riguarderebbe il compimento di atti futuri, è da ritenersi illegittima la richiesta di accesso all'IBAN del conto corrente della madre e alla quantificazione delle somme corrisposte, fino al momento della presentazione della richiesta ostensiva. Infine, l'amministrazione comunica di non avere ricevuto alcuna richiesta da parte del Giudice Tutelare di produzione dei documenti, peraltro sensibili, chiesti con l'istanza accesso in esame.

Il provvedimento di diniego è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è stato trasmesso altresì al responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza dell'INPS ed alla Corte dei Conti. Il ricorrente ha allegato al gravame l'atto di nascita della figlia il quale non reca l'annotazione della nomina di un amministratore di sostegno. Pertanto, il ricorrente esprime il timore che l'INPS resistente abbia versato le provvidenze economiche di spettanza della figlia ad un soggetto non legittimato, fin dal compimento della maggiore età, ossia in data

E' pervenuta memoria dell'Istituto acceduto il quale ribadisce le ragioni a sostegno del proprio diniego.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione non può che rilevare l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica alla controinteressata Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame. Tuttavia, rileva la Commissione come la, che viene dichiarata "incapace naturale", sembri assolutamente priva dell'assistenza delle figure di rappresentanza e tutela previste nella specie dalla legge, con conseguenze negative anche sotto il profilo economico.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero

FATTO

La dott.ssa, dirigente presso il Ministero resistente, con istanza del 13 dicembre 2018, aveva chiesto di accedere agli atti di valutazione di tutti i dirigenti di ruolo e non di ruolo anni 2016 e 2017, con oscuramento dei dati personalissimi. Premetteva la ricorrente di essere dirigente di ruolo del Ministero adito e di essere senza incarico dall'....., pur avendone richiesti n. e di essere l'unica dirigente alla quale è stato assegnato d'ufficio un incarico, pur in presenza di altri posti vacanti richiesti. Aggiunge la ricorrente di non avere firmato il contratto connesso all'incarico propositole e che pende un giudizio presso il Tar del

L'amministrazione resistente in data 18.01.2019, ha chiesto alla ricorrente di chiarire il nesso tra i chiesti documenti, ossia atti di valutazione dei dirigenti e la posizione soggettiva collegata ai chiesti documenti.

Il provvedimento del 18.01.2019 del Ministero resistente era stato impugnato.

Nella memoria del 24.01.2019, il Ministero ha specificato che non tutte le posizioni amministrative dei dirigenti in servizio si pongono in diretta competizione con le istanze avanzate dalla dott.ssa e, pertanto, era necessario che quest'ultima fornisse i chiarimenti ivi indicati, ossia il collegamento tra l'interesse vantato dalla ricorrente ed i documenti relativi a ciascun dirigente, al fine di consentire all'amministrazione di individuare i controinteressati.

La Commissione, con decisione del 15.02.2019 aveva dichiarato il ricorso inammissibile atteso che l'istanza riguardando tutti gli atti di valutazione di tutti i dirigenti di ruolo e non di ruolo anni 2016 e 2017, appariva rivolta ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione, non avendo la ricorrente chiarito la relazione di strumentalità, sia pure attenuata, tra l'interesse all'accesso e i documenti rispetto al quale era chiesto l'accesso medesimo (C.d.S. Sez. IV, sent. n. del 19 ottobre 2017).

Successivamente, con richiesta revocatoria pervenuta in data 25.02.2019, la ricorrente ha rappresentato che la Commissione sarebbe incorsa in un errore materiale per non avere considerato che, con sollecito del 16 gennaio 2019, aveva limitato l'accesso ai documenti di n. dirigenti del territorio (....., e) ed al dirigente insediato ex comma 5 *bis*, art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 (.....), all'esito dell'interpello di gennaio 2018, chiedendo copia dei documenti relativi alla valutazione per l'anno 2015.

La Commissione, con ordinanza del 19 marzo 2019, al fine di verificare l'ammissibilità del gravame, aveva chiesto all'amministrazione adita di volere specificare quale fosse il diritto alla riservatezza eventualmente leso dalla richiesta di accesso in esame e se i dirigenti indicati nella parte narrativa in fatto e la ricorrente avessero partecipato alla medesima procedura selettiva, interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente, in data 2.05.2019, il Ministero resistente ha inoltrato alla Commissione una memoria con la quale ha chiarito che i dirigenti su indicati hanno presentato la propria candidatura per le medesime posizioni dirigenziali di fascia di interesse della ricorrente e indicati nella memoria. Aggiunge il Ministero di non riscontrare alcun nesso tra l'interesse della ricorrente e la richiesta generica delle schede di valutazione relative agli anni dal 2015 al 2017; prosegue l'amministrazione di "potere rilevare il collegamento necessario a contemperare la richiesta ostensiva della ricorrente con il diritto alla riservatezza dei controinteressati solo con gli atti valutativi relativi agli anni precedenti a quello in cui si è verificata una coincidenza delle istanze per il medesimo incarico". La ricorrente con memoria ricevuta dalla segreteria della Commissione in data 20.05.2019, ha comunicato di "avere concorso con i dirigenti (delle sedi territoriali o aliunde) dei quali ho chiesto le valutazioni per gli anni pregressi conseguite nella performance e, quindi, di avere partecipato alle medesime procedure di conferimento degli incarichi". La ricorrente ha allegato alla memoria una serie di documenti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale la ricorrente ha comunicato di avere concorso con i dirigenti indicati alle procedure per il conferimento degli incarichi, rileva che l'istanza revocatoria è fondata su di un errore di fatto in cui è incorsa la Commissione nel non valutare la limitazione dell'accesso alla documentazione relativa a dirigenti che aspiravano alle medesime posizioni dirigenziali di interesse della ricorrente. Limitazione effettuata dalla ricorrente stessa con nota 16.01.2019. In sede rescindente la revocazione va pertanto accolta.

In sede rescissoria, la Commissione osserva che la ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai documenti prodotti nelle procedure selettive alle quali hanno partecipato la ricorrente ed i dirigenti citati.

PQM

La Commissione in sede rescindente accoglie il ricorso e revoca la precedente decisione 15.02.2019.

In sede rescissoria accoglie il ricorso nel merito e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Risorse umane ed organizzazione, Direzione Regionale – Ufficio Amministrazione del personale

FATTO

Il ricorrente, ha partecipato alla selezione per il conferimento della posizione organizzativa di responsabile Formazione, Comunicazione e Sviluppo della Direzione Regionale dell'Agenzia resistente. Dopo avere appreso di essere stato escluso dalla prova orale, con istanza del 5 e del 12 marzo, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. verbale della Commissione recante la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte;
2. verbale della seduta di valutazione della prova del ricorrente, nonché gli ulteriori verbali delle sedute di espletamento delle prove scritte dei candidati ammessi al colloquio ed alle sedute di valutazione delle relative prove;
3. copia degli elaborati dei candidati ammessi al colloquio.

Ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 14 marzo, ha comunicato che i chiesti documenti sono detenuti dalla Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Organizzazione, la quale avrebbe provveduto ad evadere la richiesta.

La condotta inerte di parte resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorrente riferisce di avere notificato il ricorso ai controinteressati.

L'amministrazione adita ha trasmesso una memoria con la quale ha comunicato di avere inviato al ricorrente tutti i chiesti documenti in data 28 maggio 2019.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale l'Istituto adito ha comunicato di avere trasmesso al ricorrente tutti i documenti in data 28 maggio 2019, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato – sede di

FATTO

Il Difensore Civico della Regione ha trasmesso, per competenza, il ricorso proposto dal sig. contro la Ragioneria Territoriale dello Stato – sede di Nel gravame il ricorrente, dirigente scolastico presso l'Istituto Italiano Statale di -, si duole di avere chiesto all'amministrazione resistente di accedere ai propri cedolini stipendiali relativi al periodo dalal, nonché alla retribuzione spettante per ogni anno, al fine di tutelare in giudizio i propri diritti ed interessi. L'istanza di accesso è stata, poi, sollecitata dall'avv., legale rappresentante del ricorrente. L'amministrazione, in data 11 aprile 2019, ha trasmesso il prospetto riepilogativo degli importi di diritto, precisando di potere visualizzare i soli cedolini stipendiali relativi agli ultimi 13 mesi e ricordando che ogni amministrato può accedere al portale NoiPa e scaricare i documenti.

Il provvedimento di parziale accoglimento è stato impugnato innanzi il Difensore Civico citato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente recante la data del 23 maggio, la quale ha comunicato di avere trasmesso al ricorrente in data 21 maggio 2019 la documentazione amministrativa richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria del 23 maggio con la quale l'amministrazione resistente comunica di avere osteso al ricorrente i chiesti documenti, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Circolo Didattico

FATTO

Il ricorrente, in qualità di “soggetto direttamente interessato e parte lesa e in forza del fatto che l'esposizione alle vibrazioni costituisce fattore di rischio e di danno per la Salute Pubblica” con istanza del 18 marzo 2019 ha chiesto di accedere, tramite pec – a tutti i documenti nella disponibilità del Comune di e della Direzione Didattica del Circolo di, formati e/o da formare, a seguito della presentazione di tutti gli esposti e di tutte le richieste di accesso, allegati al ricorso, presentati dal ricorrente, ossia n. esposti e n. istanze di accesso. Inoltre, il ricorrente ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

- tutta la documentazione scientifica prodotta da a seguito delle rilevazioni delle emissioni vibratorie di tutti gli impianti tecnici del Nuovo Polo Scolastico;
- tutta la documentazione scientifica prodotta da A.U.S.L., di valutazione dei rischi e dei danni per la Salute Pubblica, dovuti all'esposizione alle emissioni ed immissioni vibratorie, sulla base dell'analisi della documentazione prodotta da, al punto precedente, e sulla base delle segnalazioni dei disturbi di salute fra il personale scolastico e i residenti nel quartiere, così come segnalato nei documenti di cui sopra.
- le eventuali comunicazioni - scritte e/o orali - intercorse con tutti i soggetti istituzionali, ossia tutti i verbali del Consiglio di Circolo Didattico redatti dall'inizio dell'operatività del Nuovo Polo Scolastico alla data di presentazione dell'istanza di accesso.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente recante la data del 30 maggio, la quale ha riepilogata la presente vicenda dal 2017 fino alla data di presentazione dell'istanza di accesso. In particolare, espone che il Sindaco ha rassicurato la Dirigente Scolastica che le indagini svolte e le relazioni consegnate dagli organi competenti in materia, attestano tutto uno stato di regolarità e le ha rilasciato in modo informale, copia della Relazione, redatta dai Tecnici competenti in Acustica di (.....) del Distretto di

Relativamente alla richiesta ostensiva, l'amministrazione comunica che provvederà nell'immediato ad inoltrare direttamente al richiedente scansione elettronica di tutte le deliberazioni del Consiglio di Circolo prodotte, invitandolo a prendere visione dei Verbali integrali del suddetto organo collegiale – non soggetti a pubblicazione obbligatoria.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente comunica di volere concedere l'accesso ai chiesti documenti, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

L'Appuntato ricorrente, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di, tramite l'avv., ha presentato ricorso al TAR – avverso i provvedimenti di rigetto della richiesta di assegnazione dell'alloggio di servizio, situato presso la Caserma di e di assegnazione del medesimo al Carabiniere; il giudice amministrativo, con sentenza n. /, ha accolto il ricorso disponendo l'annullamento dei provvedimenti. Successivamente, l'amministrazione ha disposto il riavvio della procedura di assegnazione dell'alloggio ed il ricorrente, con istanza del 29.03.2019, ha chiesto di accedere alle memorie prodotte dal Carabiniere confluite nella pratica inerente il riavvio del procedimento, ai documenti del procedimento presentati dal ricorrente volto a conferire con il Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna e, infine, alla sua documentazione caratteristica degli ultimi dieci anni di servizio. Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi.

L'amministrazione, con provvedimenti dell'11.04.2019 ha negato l'accesso ai documenti del controinteressato per ragioni di tutela dei dati sensibili e perché gli stessi non presentano una connessione con la finalità difensiva invocata dal ricorrente. Comunica, poi, l'amministrazione che il controinteressato si è opposto all'accesso. Il ricorrente in data 16.04.2019 ha chiesto all'amministrazione adita di rilasciare i documenti omettendo le parti relative ai dati sensibili del controinteressato.

Il procedimento di assegnazione dell'alloggio si è concluso in data 8.05.2019, con la concessione dell'unità abitativa al controinteressato

Il provvedimento di parziale diniego è stato impugnato innanzi la Commissione citato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. L'amministrazione ha inoltrato una memoria con la quale ha ricostruita la vicenda.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente, quale partecipante alla procedura di assegnazione dell'immobile è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990. Interesse considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, in quanto è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia

diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. L'omissione delle parti dei documenti contenenti dati sensibili vale, poi, a tutelare il diritto alla riservatezza del controinteressato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente:S.p.a.

FATTO

La Sig.ra, in proprio e in veste di proprietaria di un immobile acquistato dall'INPS in veste di parte alienante, ha presentato in data 22 marzo 2019 domanda di accesso al fascicolo della predetta unità immobiliare alla Società resistente e ciò a seguito di alcuni interventi tecnici effettuati sul bene di sua proprietà ed al fine di esperire eventuali azioni a tutela.

Parte resistente non ha dato riscontro alla domanda di accesso e, pertanto, in termini, la Sig.ra ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso, argomentando nel senso della carenza di interesse della richiedente la cui richiesta sarebbe preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso merita accoglimento, venendo in rilievo un interesse di tipo endoprocedimentale della ricorrente e non ravvisandosi profili ostativi all'accesso. In particolare, la ricorrente ha chiesto di accedere al fascicolo dell'immobile di sua proprietà e in tale prospettiva non vi è dubbio che essa vanti un interesse qualificato all'ostensione. In tale prospettiva prive di pregio appaiono le deduzioni di parte resistente contenute nella memoria difensiva depositata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra, in proprio, ha presentato in data 1 marzo u.s. richiesta di accesso ai documenti relativi alla domanda, precedentemente avanzata, per l'ottenimento della cittadinanza italiana.

Parte resistente non ha dato riscontro alla domanda di accesso e, pertanto, in termini, la ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato nota difensiva dando atto di aver convocato la ricorrente per l'esercizio del chiesto accesso dal 22 maggio sino al 15 giugno p.v..

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, disponendo l'invio al ricorrente di quanto allegato dall'amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS –

FATTO

Il sig., in proprio e nella qualità di erede della Sig.ra, in data 1 marzo u.s. ha chiesto all'Istituto resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *“Provvedimento emesso dall'Inps di, in relazione alla domanda di ricostituzione per motivi contributivi, acquisita al protocollo INPS. / /, relativa agli eventi post malattia del 1983; nonché quello relativo alla domanda presentata in data” sempre di ricostituzione, ma questa volta per motivi documentali, acquisita al protocollo INPS. / /, per il riconoscimento della quattordicesima degli ultimi 5 anni. Istanze della defunta”*.

Parte resistente non ha dato riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi; contro il silenzio rigetto formatosi il ricorrenti hanno pertanto adito la Commissione in termini.

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto che lo stesso ricorrente nel corpo del ricorso introduttivo fa riferimento ad una risposta informale dell'amministrazione che avrebbe comunicato di non aver aperto nessuna posizione a nome della defunta Sig.ra, chiede all'amministrazione di voler fornire chiarimenti in merito all'effettiva detenzione di quanto domandato dal ricorrente. Nelle more i termini della decisione sono interrotti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di – Sportello Unico per l’Immigrazione

FATTO

Con istanza presentata il 22 marzo 2019 la cittadina ucraina ha chiesto l’accesso agli atti di un procedimento di ricongiungimento familiare relativamente al quale il Ministero dell’Interno aveva emesso un decreto il 15 febbraio di quello stesso anno.

Lamentando che in relazione a quell’istanza si fosse formato il silenzio rigetto, con ricorso presentato l’8 maggio 2019 la ha adito questa Commissione.

Con memoria pervenuta a questa Commissione il 21 maggio 2019 l’Amministrazione resistente ha evidenziato di aver convocato la ricorrente per la data del 18 giugno prossimo, per consentirle di “... prendere visione degli atti del procedimento e per eventuale estrazione di copia”.

DIRITTO

L’incondizionato consenso all’accesso manifestato dall’Amministrazione resistente appare sufficiente ad integrare la cessazione della materia del contendere, quantunque la data dell’effettivo accesso risulti posteriore a quella odierna.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR

FATTO

Il Sig. in data 17 gennaio u.s. ha presentato richiesta di accesso civico al Ministero resistente per conoscere l'elenco non nominativo degli emolumenti accessori annui erogati alle unità di personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministero.

Non avendo ottenuto risposta, in data 10 marzo ha presentato richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza, il quale con provvedimento del 28 marzo ha riscontrato la predetta richiesta.

Successivamente il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

La richiesta di accesso è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico.

In tale contesto normativo concernente l'accessibilità dei documenti richiesti e negati da parte resistente ai sensi della menzionata disposizione normativa, la Commissione osserva di non essere competente e pronunciarsi stante l'istituzione, ad opera del medesimo decreto delegato, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico. Peraltro risulta che tale responsabile è stato già adito ed ha riscontrato la richiesta di riesame.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile per incompetenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo classico “.....” –

FATTO

Con istanza presentata all'istituto resistente il 18 marzo 2019, docente che aveva prestato servizio presso l'istituto stesso tra gli anni scolastici e, ha chiesto l'accesso ad atti che, negli anni scolastici e, quell'Amministrazione avesse inviato alla Ragioneria provinciale dello Stato di al fine di impartire disposizioni in merito a trattenute a carattere pensionistico da operare sullo stipendio dello stesso.

Lamentando che su tale istanza si fosse formato il silenzio rigetto, lo ha adito questa Commissione con ricorso pervenuto il 6 maggio 2019.

Nessuna memoria è pervenuta dall'Amministrazione resistente.

DIRITTO

La documentazione a cui viene invocato risulta palesemente pertinente alla posizione stipendiale e pensionistica dell'odierno ricorrente, rendendo perciò ovvio il suo interesse all'accesso.

Né l'Amministrazione resistente ha evidenziato specifiche problematiche di reperimento della pur risalente documentazione in argomento: le quali, comunque, di per sé non osterebbero all'accesso medesimo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo classico “.....” –

FATTO

Con istanza presentata all’istituto resistente il 17 marzo 2019, docente che aveva prestato servizio presso l’istituto stesso tra gli anni scolastici e, ha chiesto che venisse specificata la tipologia di ritenute che, in un certificato di servizio rilasciatogli da quell’Amministrazione il 19 novembre 2014, risultavano genericamente indicate alla voce “Situaz. Prev.: (.....)..... con retrib. assog. a ritenute in conto entrate Tesoro e fondo prev.”; ed ha altresì chiesto l’accesso ai “..... documenti di dettaglio che sono alla base” di quella medesima voce del predetto certificato di servizio.

Lamentando che su tale istanza si fosse formato il silenzio rigetto, lo ha adito questa Commissione con ricorso pervenuto il 15 maggio 2019.

Nessuna memoria è pervenuta dall’Amministrazione resistente.

DIRITTO

L’istanza presentata dallo all’Amministrazione resistente, quantunque da lui indistintamente qualificata alla stregua di un’istanza di accesso, per un verso appare invece finalizzata ad ottenere dall’Amministrazione stessa meri chiarimenti riguardo al significato letterale ed alla base giuridica di una componente stipendiale (negativa). Così riguardata, tale prima parte dell’istanza stessa integrava dunque una richiesta di informazioni: con conseguente inammissibilità del ricorso, *in parte qua*.

Per il resto l’istanza risultava diretta ad ottenere l’accesso a documentazione da cui quella medesima componente stipendiale trarrebbe concreto fondamento. Tuttavia la materiale esistenza di tale documentazione e, oltretutto, il possesso della medesima in capo all’Amministrazione resistente non può considerarsi né ovvio né dimostrato: giustificandosi, perciò, una richiesta di chiarimenti a tal proposito all’Amministrazione stessa. *Medio tempore* rimangono interrotti i termini per la decisione.

PQM

La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso e, per il resto, invita l’Amministrazione a fornire entro trenta giorni i chiarimenti indicati nella parte motiva. *Medio tempore* rimangono interrotti i termini per la decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS - Direzione provinciale

FATTO

Con istanza presentata all'ente previdenziale resistente l'8 aprile 2019, nella sua qualità di assicurato INPS, ha chiesto copia della comunicazione che l'INPS stesso aveva inviato il mese precedente al soggetto a cui competeva attestare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali riguardanti un rapporto di lavoro che nel lo aveva avuto alle dipendenze dell'..... di

Lamentando che su tale istanza si fosse formato il silenzio rigetto, lo ha adito questa Commissione con ricorso pervenuto il 16 maggio 2019.

Con memoria pervenuta il 29 di quello stesso mese l'Amministrazione resistente ha evidenziato che l'interesse sostanziale sotteso all'istanza di accesso doveva reputarsi soddisfatto, posteriormente a quest'ultima: atteso che l'estratto conto previdenziale dello era stato aggiornato, includendovi la contribuzione per la totalità del periodo dal al da lui lavorato, a cui era riferita l'istanza di accesso; ed ha altresì espresso l'avviso secondo cui il buon fine del procedimento sotteso all'istanza stessa facesse venir meno l'interesse dell'assicurato di accedere ad un mero atto endoprocedimentale.

DIRITTO

Astrattamente la novità sostanziale evidenziata dall'Amministrazione resistente potrebbe caducare l'interesse dello ad accedere alla documentazione contemplata nell'istanza di accesso, avuto riguardo alle motivazioni addotte a quel proposito nell'odierno ricorso. Perciò appare opportuno che quegli chiarisca se, a suo avviso, persista quell'interesse: in caso positivo evidenziando le finalità ancora meritevoli di tutela, nonostante l'aggiornamento dell'estratto conto previdenziale.

Medio tempore rimangono interrotti i termini per la decisione.

PQM

La Commissione chiede al ricorrente di chiarire se reputi persistente il proprio interesse ad accedere alla documentazione oggetto dell'istanza di accesso. *Medio tempore* rimangono interrotti i termini per la decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco

FATTO

Il Sig., in forza presso i Vigili del Fuoco, ha chiesto in data 11 febbraio 2019 all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti riguardanti la propria posizione in carriera, con particolare riferimento al verbale in cui la Commissione si è espressa sul parametro SEI, concernente le potenzialità di sviluppo professionale.

Parte resistente ha rilasciato un verbale contenente numerosi omissis, dell'apposizione dei quali si duole il ricorrente ritenendo l'ostensione sostanzialmente negata e pertanto ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva chiedendo la declaratoria di irricevibilità per aver il ricorrente presentato altra domanda di accesso in data 7 marzo 2019 e comunque ritenendolo infondato. Nella seduta dello scorso 15 aprile la Commissione ha chiesto a parte resistente chiarimenti sulle ragioni dell'oscuramento e se esso derivasse da esigenze di tutela della riservatezza di terze persone. L'amministrazione ha dato seguito all'incombente istruttorio.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione, tenuto conto dei chiarimenti forniti dall'amministrazione, osserva quanto segue.

Le parti oscurate, come riferito da parte resistente, sono relative a dati non riguardanti la procedura di avanzamento cui il ricorrente aspirava nonché proposte di graduatorie per qualifiche e ruoli differenti da quelle di interesse del

Alla luce di ciò l'amministrazione resistente ritiene il gravame non fondato.

La Commissione, in disparte le ulteriori considerazioni sulla ricevibilità del ricorso, ritiene che gli *omissis* apposti al documento comunque osteso al ricorrente trovino un legittimo fondamento nelle ragioni da ultimo chiarite da parte resistente e, di conseguenza, non meritevole di accoglimento il ricorso per carenza di interesse.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di luogotenente dei Carabinieri in servizio presso la Legione resistente, riferisce di aver presentato in data 10 marzo 2019 domanda di accesso ai documenti relativi alla propria assegnazione alla legione, alla domanda di trasferimento ad altro incarico ed ai documenti concernenti il rimborso delle spese legali sostenute dal richiedente.

Parte resistente, con nota del successivo 11 aprile ha accolto l'istanza, soddisfacendola per i documenti relativi alle spese legali ma non a detta dell'odierno ricorrente, per la restante parte.

Contro tale diniego parziale, pertanto, ha adito in termini la Commissione.

L'amministrazione ha depositato memoria difensiva con la quale afferma di non essere in possesso di altra documentazione oltre quella rilasciata al ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota difensiva dell'amministrazione e della dichiarazione di quest'ultima di non possedere altra documentazione oltre quella concessa al Sig., il ricorso non può trovare accoglimento non sussistendo alcun onere in capo all'amministrazione di elaborare dati in proprio possesso per soddisfare le richieste ostensive a lei indirizzate.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Carabinieri – reggimento

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di luogotenente dei Carabinieri in servizio presso il reggimento resistente, riferisce di aver presentato in data 10 marzo 2019 domanda di accesso ai documenti relativi ai procedimenti disciplinari avviati a suo carico, nonché a quelli concernenti l'interpellanza per la partecipazione alle missioni all'estero cui l'odierno ricorrente ha manifestato interesse.

L'amministrazione resistente, con nota del 20 marzo successivo trasmessa a mezzo PEC al Sig., ha accolto l'accesso ma, a dire del ricorrente, in modo parziale non avendo rilasciato parte dei documenti sia riferiti ai procedimenti disciplinari che alle missioni estere.

Contro tale asserito e parziale diniego ha adito la Commissione con ricorso datato 5 maggio u.s.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego reca la data del 20 marzo 2019; pertanto contro tale provvedimento il ricorrente avrebbe dovuto adire la Commissione nei trenta giorni successivi, spirati in data 20 aprile 2019, mentre il ricorso reca la data del 5 maggio 2019 e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Carabinieri -
reggimento

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di luogotenente dei Carabinieri in servizio presso il reggimento resistente, riferisce di aver presentato in data 21 febbraio 2019 domanda di accesso ai documenti relativi ad una richiesta di chiarimenti circa una dell'esponente ritratto nel corso di una missione denominata ".....".

L'amministrazione resistente, con nota del 19 marzo successivo ha rilasciato due documenti ma non di interesse del ricorrente rispetto alla sua domanda ostensiva.

Contro tale asserito e parziale diniego ha adito la Commissione con ricorso datato 21 maggio u.s. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo, in via preliminare, per la irricevibilità del ricorso, chiedendone comunque il rigetto nel merito.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego reca la data del 19 marzo 2019; pertanto contro tale provvedimento il ricorrente avrebbe dovuto adire la Commissione nei trenta giorni successivi, spirati in data 19 aprile 2019, mentre il ricorso reca la data del 21 maggio 2019 e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.I.S.

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., docente presso l'Istituto resistente, ha presentato in data 9 marzo 2019 richiesta di accesso ai documenti relativi alla sua partecipazione al corso di aggiornamento di primo soccorso tenutosi nel mese di febbraio 2018, per le quale gli sono state mosse contestazioni per averlo frequentato fuori dall'orario di lavoro.

Parte resistente non ha dato riscontro alla domanda di accesso e, pertanto, in termini, il Sig. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo di non aver rilasciato quanto richiesto dal ricorrente esclusivamente per mero disguido interno, ma non fornendo, tuttavia, prova dell'avvenuto rilascio o dell'invito rivolto al ricorrente ad esercitare il chiesto accesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso merita accoglimento, venendo in rilievo un interesse di tipo endoprocedimentale del ricorrente e non ravvisandosi profili ostativi all'accesso. In particolare, il ricorrente ha chiesto di accedere ai documenti attestanti la propria partecipazione al corso di cui alle premesse in fatto e in tale prospettiva non vi è dubbio che essa vanti un interesse qualificato all'ostensione. La sussistenza dell'interesse, d'altronde, è confermata anche dalla stessa amministrazione resistente, come da memoria di cui alle premesse in fatto. Pertanto, nonostante la dichiarata intenzione ivi compendiata di soddisfare la richiesta ostensiva, allo stato, non essendo rilasciati i documenti, si accoglie il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Stazione dei Carabinieri -

FATTO

Il Sig. riferisce di aver chiesto all'amministrazione resistente in data 26 marzo 2019 copia delle dichiarazioni rese al Comando resistente e firmate dall'esponente in data 24 novembre 2012. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva osservando che il ricorrente aveva già presentato analoghe richieste in passato e che comunque i documenti domandati non sono nella propria disponibilità.

DIRITTO

Sul ricorso del Sig..... la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente, in disparte il profilo della reiterazione dell'istanza di accesso, assume rilievo assorbente la circostanza della non detenzione di quanto richiesto dal che rende non accoglibile il gravame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL – Sede di

FATTO

L'avv., nella qualità di Direttore dell'Area Dipartimentale Affari Generali e Contenzioso dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle, ricorre avverso il provvedimento di diniego dell'amministrazione resistente opposto alla domanda di accesso preordinata all'acquisizione della documentazione riguardante la Sig.ra con particolare riferimento alla posizione di quest'ultima risultante presso l'INAIL con le relative valutazioni medico legali distinte per voci di danno.

L'interesse all'accesso veniva specificato dalla ricorrente in ragione di un pregresso episodio di infortunio sul lavoro denunciato dalla controinteressata a seguito del quale parte ricorrente è stata condannata a risarcire la medesima. Sospettando che la Sig.ra avesse percepito dall'INAIL altre somme per il medesimo infortunio e volendo dunque evitare una indebita locupletazione di somme, parte ricorrente ha domandato l'accesso alla documentazione di cui sopra. Tale istanza è stata inoltrata per la prima volta in data 18 gennaio 2019 alla quale parte resistente, in considerazione della prevalenza del diritto alla tutela dei dati personali della, opponeva un primo diniego in data 7 febbraio u.s.

Successivamente, in data 14 febbraio e 9 aprile 2019 reiterava la domanda di accesso, vedendosi opporre altrettanti dinieghi (l'ultimo dei quali del 23 aprile u.s.), sostanzialmente confermativi del primo, come detto, datato 7 febbraio 2019.

Pertanto, in data 17 maggio parte ricorrente ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato da, la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il primo diniego reca la data del 7 febbraio 2019; pertanto contro tale provvedimento il ricorrente avrebbe dovuto adire la Commissione nei trenta giorni successivi, spirati in data 9 marzo 2019, mentre il ricorso reca la data del 17 maggio 2019 e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve

dichiararsi irricevibile. Né rilevano le due successive istanze di accesso, reiterative della prima, che hanno portato ad altrettanti dinieghi meramente confermativi del primo.

Peraltro ed incidentalmente, il ricorso non risulta notificato alla controinteressata, scontando anche una causa di inammissibilità.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense – Corte di Appello di

FATTO

L'avv., in proprio, espone di aver presentato in data 9 marzo u.s. al Consiglio resistente, domanda di accesso alle memorie difensive depositate dal collega nell'ambito del procedimento disciplinare avviato su esposto del richiedente l'accesso. Tale ultimo procedimento originava da una segnalazione riferita ad un contegno deontologicamente rilevante – ad avviso del denunciante – tenuto dall'avv. nel corso di una mediazione obbligatoria.

Parte resistente, con motivata nota dello scorso 4 aprile differiva l'accesso sino al momento dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 59, commi 1 e 2 della legge n. 247/2012, tenuto conto che il procedimento si trova allo stato nella fase di prima delibazione circa la fondatezza dell'esposto presentato.

Contro tale differimento il ha adito in termini la Commissione, dichiarando nel corpo del ricorso di averlo notificato anche al Consiglio resistente ed al soggetto controinteressato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'avv. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente deve rilevarsi la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo all'avv. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *b*) e comma 7, lettera *c*). Pur dichiarando di aver provveduto alla notifica, non vi è in atti alcuna prova di ciò e dunque, non avendo dimostrato di aver assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*), e comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense – Corte di Appello di

FATTO

L'avv., in proprio, espone di aver presentato in data 11 marzo u.s. al Consiglio resistente, domanda di accesso alle memorie difensive depositate dalla collega nell'ambito del procedimento disciplinare avviato su esposto del richiedente l'accesso. Tale ultimo procedimento originava da una segnalazione riferita ad un contegno deontologicamente rilevante – ad avviso del denunciante – tenuto dall'avv. nel corso di una mediazione obbligatoria.

Parte resistente, con motivata nota dello scorso 4 aprile differiva l'accesso sino al momento dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 59, commi 1 e 2 della legge n. 247/2012, tenuto conto che il procedimento si trova allo stato nella fase di prima delibazione circa la fondatezza dell'esposto presentato.

Contro tale differimento il ha adito in termini la Commissione, dichiarando nel corpo del ricorso di averlo notificato anche al Consiglio resistente ed al soggetto controinteressato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'avv. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente deve rilevarsi la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo all'avv. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *b*) e comma 7, lettera *c*). Pur dichiarando di aver provveduto alla notifica, non vi è in atti alcuna prova di ciò e dunque, non avendo dimostrato di aver assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*), e comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Formazione

FATTO

Il Sig., in proprio, in data 3 marzo u.s. ha presentato all'amministrazione resistente domanda di accesso alla graduatoria del corso sul linguaggio dell'amministrazione nonché al documento contenente i criteri per la sua determinazione e ciò per aver preso parte a tale corso ed esserne stato escluso.

Parte resistente non ha dato riscontro alla domanda di accesso e, pertanto, in data 6 maggio u.s., il Sig. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il silenzio rigetto si è formato in data 3 aprile 2019; ne consegue che contro tale silenzio il ricorrente avrebbe dovuto adire la Commissione nei trenta giorni successivi, spirati in data 3 maggio 2019, mentre il ricorso reca la data del 6 maggio 2019 e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per la

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., ingegnere meccanico e già docente presso l'I.I.S.S per la disciplina Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto negli anni scolastici-..... e-....., dopo aver presentato domanda per la messa a disposizione per il conferimento di supplenze e successivamente alla mancata assegnazione delle stesse, ha chiesto di accedere ai titoli delle docenti cui gli incarichi, viceversa, erano stati assegnati. Esercitato l'accesso, l'esponente ha appreso che le predette docenti non erano in possesso della laurea magistrale e, di conseguenza, ha segnalato tale profilo all'Ufficio scolastico regionale resistente, chiedendone l'intervento.

In seguito, l'odierna ricorrente ha chiesto di poter accedere alla corrispondenza intercorsa a seguito del proprio reclamo vedendosi opporre, in data 19 aprile u.s., un rifiuto motivato in ragione dell'autonomia scolastica nel conferimento dell'incarico e subordinando, nel caso, l'accesso all'instaurazione di un contenzioso con l'Istituto medesimo per far valere l'illegittimità del conferimento di incarichi di docenza.

Contro tale diniego la ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso merita accoglimento, venendo in rilievo un interesse di tipo endoprocedimentale della ricorrente e non ravvisandosi profili ostativi all'accesso. In particolare, la ricorrente ha chiesto di accedere ai documenti conseguenti ad un proprio esposto per i quali l'orientamento di questa Commissione è consolidato nel senso di ritenerli accessibili. Le motivazioni addotte da parte resistente a fondamento nel diniego impugnato – e ribadite nella memoria difensiva depositata – appaiono prive di pregio. Il conferimento degli incarichi scolastici e la autonomia sottostante dell'Istituto, costituiscono profilo di merito della *res* controversa che non incidono sulla titolarità del diritto di accesso. Né, tanto meno, il diritto di cui agli articoli 22 e seguenti, può essere subordinato all'esercizio di un'azione

giudiziale, atteso che, semmai, vale esattamente l'inverso ovvero la conoscenza documentale costituisce l'antecedente logico e giuridico per eventualmente intraprendere un'azione a propria tutela.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig., dopo aver chiesto di conferire con il Questore di ed essere stato ricevuto da una Dirigente all'uopo delegata, ha chiesto in data 9 aprile u.s. di poter accedere alla predetta delega.

Parte resistente ha negato l'accesso, siccome l'atto di delega in questione sarebbe inesistente.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento. Parte resistente, nella nota impugnata nonché nella memoria difensiva depositata, ha chiarito che la delega in questione ha natura di atto interno e non è in alcun modo collegata alla vicenda procedimentale (rilascio di licenza di porto di fucile per uso sportivo).

Sul punto, pur non essendo ostativa all'esercizio del diritto di accesso la circostanza per cui l'atto domandato sia atto interno, si osserva che rispetto a quanto richiesto non sussiste un interesse qualificato del ricorrente al quale, peraltro, sono stati rilasciati tutti i documenti afferenti il predetto diniego di licenza e, dunque, il ricorso non merita accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro Documentale dell'Esercito –

FATTO

Il sig., in proprio, ha presentato al Centro resistente in data 12 marzo 2019 domanda di accesso a due proprie cartelle cliniche di ricovero presso l'ospedale militare di avvenuti nel

Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza e, pertanto, in termini, il Sig. ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è fondato e meritevole di accoglimento.

Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente alla richiesta ostensione, trattandosi di documentazione sanitaria direttamente riferibile al richiedente e per la quale non si ravvisano profili ostativi all'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.